

858.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 3 – Strategia industriale dell'Enel) .	7
Missioni vevoli nella seduta del 13 febbraio 2001	3	(Sezione 4 – Contravvenzioni comminate dagli agenti forestali)	9
Progetti di legge (Annunzio; Modifica del titolo di una proposta di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente) ..	3	(Sezione 5 – Uso di organismi geneticamente modificati nella coltivazione della vite) ...	9
Presidente del Consiglio dei ministri (Trasmissione di un documento)	4	Disegno di legge (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) n. 3856-B	13
Corte dei conti (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 1 – Articolo 3 ed emendamenti) ..	13, 16
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	4	(Sezione 2 – Articolo 4 ed emendamenti) ..	16, 17
Atti di controllo e di indirizzo	5	(Sezione 3 – Ordini del giorno)	18
Interpellanze e interrogazioni	6	Proposta di legge S. 941-1152-1432-1700 (approvata, in un testo unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dalla XII Commissione del Senato) n. 5978-B	21
(Sezione 1 – Valutazione del Governo circa possibili prospettive di riforma costituzionale)	6	(Sezione 1 – Articolo 10)	21
(Sezione 2 – Ritrovamento di un ordigno esplosivo nei pressi dell'abitazione del deputato Diliberto)	6	(Sezione 2 – Articolo 11)	21

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
Disegno di legge di conversione n. 7545	22	(Sezione 3 – Articolo 3)	65
(Sezione 1 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	22	(Sezione 4 – Articolo 4 ed emendamento) .	66
(Sezione 2 – Emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge)	23	(Sezione 5 – Articolo 5 ed emendamenti) ..	66, 67
		(Sezione 6 – Articolo 6 ed emendamento) .	67
		(Sezione 7 – Articolo 7 ed emendamento) .	67, 68
		(Sezione 8 – Articolo 8 ed emendamento) .	68
Disegno di legge S. 4408 (approvato dal Senato) n. 7532 ed abbinata proposte di legge nn. 2028-2726-3400-4333-6506-6645-6746-6815-6826	63	(Sezione 9 – Articolo 9)	68
(Sezione 1 – Articolo 1 ed emendamento) .	63	(Sezione 10 – Articolo 10)	69
(Sezione 2 – Articolo 2 ed emendamenti) ..	64	(Sezione 11 – Articolo 11)	69
		(Sezione 12 – Articolo 12)	70

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta del 13 febbraio 2001.**

Bordon, Bressa, Calzolaio, Cananzi, Carli, Cavanna Scirea, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, Dedoni, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Giovanardi, La Russa, Labate, Landolfi, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Maiolo, Mangiacavallo, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Muzio, Nocera, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Pisanu, Ranieri, Rivera, Romano Carratelli, Scalia, Schietroma, Sica, Solaroli, Spini, Turco, Valpiana, Visco.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Angelini, Bordon, Bressa, Calzolaio, Cananzi, Carli, Cavanna Scirea, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, Dedoni, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Giovanardi, La Russa, Labate, Landolfi, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Maiolo, Mangiacavallo, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Muzio, Nesi, Nocera, Ostillio, Pagano, Pagliarini, Pecoraro Scanio, Pisanu, Ranieri, Rivera, Romano Carratelli, Scalia, Schietroma, Sica, Solaroli, Spini, Turco, Turrone, Valpiana, Visco.

Annunzio di una proposta di legge.

In data 12 febbraio 2001 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

GIANCARLO GIORGETTI ed altri:
« Disposizioni per favorire il rientro in

Italia di lavoratori italiani residenti all'estero e di lavoratori stranieri di origine italiana » (7608).

Sarà stampata e distribuita.

**Modifica del titolo
di una proposta di legge.**

La proposta di legge n. 7485, d'iniziativa dei deputati FRATTA PASINI ed altri, ha assunto il seguente titolo: « Modifica all'articolo 64 del testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di nomina dei consiglieri comunali e provinciali ad assessore » (7485).

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sotto indicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

ARACU: « Istituzione della provincia di Sulmona » (7573) *Parere della V Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

V Commissione (Bilancio):

PAROLI: « Disposizioni in materia di ripartizione tra comuni e province degli

introiti comunali derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative comminate per infrazioni alle norme che regolano la circolazione stradale » (7512) *Parere delle Commissioni I, II, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

VI Commissione (Finanze):

LEMBO ed altri: « Esenzioni fiscali per le pensioni di guerra, gli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare e i trattamenti di indennizzo dovuti ad infortuni sul lavoro e malattie professionali » (7508) *Parere delle Commissioni I, IV, V e XI*;

VII Commissione (Cultura):

SBARBATI ed altri: « Disposizioni per la celebrazione del 152° anniversario della Repubblica Romana » (7593) *Parere delle Commissioni I e V*;

VIII Commissione (Ambiente):

SIMEONE: « Norme per l'adeguamento della strada fondovalle Tammaro in provincia di Benevento » (7534) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

XII Commissione (Affari sociali):

MICHIELON: « Modifiche all'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di incentivi allo sviluppo del mercato dei farmaci generici » (7527) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettere in data 7 febbraio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come sostituito dall'articolo 7 della legge 11 aprile 2000, n. 83, copia della seguente documentazione:

ordinanza emessa in data 12 gennaio dal ministro dei trasporti e della naviga-

zione, nei confronti del personale dell'ente nazionale assistenza al volo, per gli scioperi nazionali e locali del settore aereo previsti per il giorno 16 giugno 2001;

ordinanza emessa in data 17 gennaio 2001 dal prefetto di Milano, concernente il differimento dello sciopero del personale della Società S.E.A. in servizio presso l'aeroporto di Milano-Linate, proclamato dalle organizzazioni sindacali SULTACUB per il giorno 19 gennaio 2001.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti, con lettera in data 7 febbraio 2001, ha trasmesso il referto specifico sugli enti e istituti nazionali cui lo Stato contribuisce ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in adempimento di obblighi internazionali, approvato dalle sezioni riunite della Corte stessa in data 26 gennaio 2001.

Tale referto è stato richiesto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 148, comma 1, del regolamento della Camera, su richiesta della Commissione bilancio, tesoro e programmazione.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro per gli affari regionali.

Il ministro per gli affari regionali, con lettera del 6 febbraio 2001, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea REPETTO ed altri 9/7328/87 e SCIACCA ed altri 9/7328/88, accolti come raccomandazioni dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 novembre 2000 concernenti la classificazione degli ospedali di istituti ed enti ecclesiastici.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla Commissione I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni).

Trasmissione dal ministro della giustizia.

Il ministro della giustizia, con lettera in data 8 febbraio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 1° luglio 1977, n. 404, la relazione sullo stato di attua-

zione del programma di edilizia penitenziaria per l'anno 2000 (doc. CXVI, n. 5).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

(Sezione 1 - Valutazione del Governo circa possibili prospettive di riforma costituzionale)

A) Interrogazione:

DELMASTRO DELLE VEDOVE e FINO.
— *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* —
Per sapere — premesso che:

il Presidente del Senato, senatore Nicola Mancino, nel corso di una lezione tenuta alla Scuola superiore San Anna di Pisa, ha affrontato con autorevolezza temi di riforma costituzionale;

fra l'altro il Presidente del Senato ha affermato la possibilità di disegnare una Camera « dove possano essere rappresentate anche le categorie economiche ed intellettuali » (confronta *Il Giornale d'Italia* di martedì 28 novembre 2000, pag.7);

la tesi del senatore Mancino apre un nuovo versante di positiva riflessione sul nuovo assetto da offrire a quanti operano per la fisionomia di uno Stato moderno, capace di coniugare competenza, efficienza e reale rappresentatività degli interventi nazionali;

se l'autorevole prospettiva espressa dal Presidente del Senato rientri fra le possibilità di riforma costituzionale filtrate alla luce del pensiero del Governo su tale tema. (3-06628)

(28 novembre 2000).

(Sezione 2 - Ritrovamento di un ordigno esplosivo nei pressi dell'abitazione del deputato Diliberto)

B) Interrogazioni:

GRIMALDI, ARMANDO COSSUTTA, MARCO RIZZO, CARAZZI, VELTRONI, GUERRA, MUSSI e VOZZA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nella giornata del 6 febbraio scorso un pacco contenente ordigni esplosivi e polvere di tritolo è stato rinvenuto nei pressi dell'abitazione del segretario del partito dei comunisti italiani, onorevole Oliviero Diliberto;

la natura dell'ordigno, anche se rudimentale e di limitata efficacia, rappresenta un chiaro segnale intimidatorio nei confronti dell'esponente comunista e del suo partito;

tale atto costituisce l'ultimo di una serie di azioni intimidatorie consumate nei confronti di sezioni e di militanti del Pdc, additato come la forza politica che più si è esposta nella denuncia di rigurgiti neofascisti e razzisti del nostro Paese;

l'episodio è tanto più grave in quanto si colloca in un momento delicato della vita democratica in imminenza delle prossime elezioni politiche generali;

quali iniziative siano in corso sul piano investigativo per individuare autori e matrici dell'atto intimidatorio, e quali misure siano state prese per scongiurare il ripetersi di simili azioni. (3-06876)

(8 febbraio 2001).

BUONTEMPO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in data 6 febbraio 2001, su segnalazione di un portiere di uno stabile situato nel quartiere Prati del comune di Roma, i carabinieri hanno rinvenuto un involucro contenente due vecchie bombe a mano, con una modesta quantità di tritolo e solo il giorno successivo, nel corso di una conferenza stampa, i maggiori esponenti del « Pdcì » hanno affermato che l'ordigno era stato collocato sotto l'abitazione dell'onorevole Diliberto per intimidire l'esponente politico —:

a quale distanza dal portone dell'abitazione dell'onorevole Diliberto sia stato rinvenuto l'involucro contenente le due bombe a mano;

in caso di esplosione quali danni avrebbero potuto provocare le due bombe a mano a persone e cose;

sulla base di quali riscontri gli esponenti del Pdcì abbiano potuto affermare che l'attentato era stato messo in atto per colpire la persona dell'onorevole Diliberto e che i colpevoli sarebbero da ricercare negli ambienti dell'estremismo fascista;

se sia vero che l'ordigno poteva esplodere solo a seguito di un forte urto;

se risponda al vero che nonostante le dichiarazioni degli esponenti del Pdcì gli investigatori restano dell'idea che chi ha lasciato l'involucro intendesse semplicemente disfarsene escludendo anche ogni collegamento con l'allarme bomba vicino a Palazzo Chigi;

se risponda al vero che in caso di esplosione l'ordigno poteva provocare soltanto un effetto sonoro;

come si intenda difendere l'onore ed il corretto comportamento dei carabinieri attaccati, secondo quanto risulta all'interrogante, dagli esponenti del Pdcì.

(3-06883)

(11 febbraio 2001).

(Sezione 3 - Strategia industriale dell'ENEL)

C) Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e del commercio con l'estero, per sapere — premesso che:

l'Enel ha potuto creare la telefonica Wind, utilizzando la sua rendita di posizione quale titolare del monopolio pubblico dell'energia elettrica;

l'Enel, ormai avviato a coprire surrettiziamente il ruolo dell'Iri, trasformandosi progressivamente in un gruppo *multi-utilities*, ha deciso, nel silenzio omissivo del Tesoro, di procedere, con una spesa di ventiduemila miliardi, alla conquista di Infostrada, alterando, per il suo ruolo pubblico, il mercato delle telecomunicazioni, nel quale assumerebbe una posizione dominante, in violazione di ogni principio relativo alla libera concorrenza in situazione di parità;

il 6 aprile 2000 l'Enel ha creato una nuova società, la Ftl (Fuels, Trading and Logistics). Tale struttura si occupa di acquisto, vendita e *trading* di combustibili, nonché della fornitura e dello sviluppo dei servizi logistici, con un giro di affari stimato in 35 mila miliardi;

in tale società viene nominato amministratore delegato Lorenzo Bronzi, ex responsabile della Funzione combustibili di Enel produzione e, come consulente, Renato Veronesi, costruttore e gestore di campi di golf presso la società Delta Green;

al Veronesi sarebbe stato affidato il ruolo di veicolatore dei contratti più importanti per l'acquisto di combustibili e di individuazione dei *partner*;

l'amministratore delegato dell'Enel-power, altra società creata dal vertice Enel lo scorso anno, avrebbe sottoscritto un

contratto di aerea con i fratelli Henry, Vincent e Francois Floraset. Il primo con residenza a Rio, l'altro a Buenos Aires, il terzo tra Milano e il Golfo Persico, con un ingaggio che sembrerebbe oscillare tra gli otto e i diecimila dollari al mese;

esiste un'altra società, la Sei, che gestisce l'intero patrimonio immobiliare dell'Enel e tutti i servizi generali di supporto all'interno del gruppo: dal parco auto ai magazzini, agli spazi ufficio. La sua funzione strategica si calcola attorno ai seimila miliardi, sulla base del valore degli immobili di cui dispone;

al vertice di tale sopradetta struttura è stato posto Francesco Massa, che lavorava in Sicilia, a suo tempo arrestato perché accusato di gravi irregolarità nella contabilizzazione dei lavori dati in appalto all'Enel di Palermo e che successivamente è stato trasferito alla segreteria generale Enel, per ricoprire un incarico di alta responsabilità, malgrado il processo che lo riguarda sia ancora in corso;

nel marzo scorso il Consiglio di amministrazione della Sei ha approvato la costituzione di una nuova società per la gestione e la valorizzazione di un pacchetto di quarantadue immobili, con un valore complessivo pari a mille miliardi;

il 51 per cento della predetta nuova società sembrerebbe essere stato acquistato dalla *American Continental Properties Institutional Investors* (AcpiiI), composta dalla società immobiliare Acp, dalla *Ge Pensior Fund* (il fondo pensione della General Electric), dalla *Government Investment Corporation* di Singapore e dalla banca belga Kbc e la Sei, con tale operazione, avrebbe assunto le vesti di socio di minoranza;

si parla di rapporti tra Enel e il comparto Energia della brasiliana Inepar, con la quale si stanno realizzando centrali elettriche a Sepertiba, nello stato di Rio de Janeiro, e in Argentina, a Cordoba e Tucuman;

nei circoli finanziari e nella stampa circola la notizia che l'Enel vorrebbe ac-

quisire l'intero comparto Energia della società brasiliana;

il responsabile Energia della brasiliana Inepar è Rodolfo Andriani, da taluni ritenuto parente di Antonio Silvano Andriani —:

se siano a conoscenza che il progetto Tucuman è stato affidato ad Antonio Morretti, vice presidente di Enelpower;

se siano a conoscenza che ben 32 mila tonnellate di materiale elettrico, in esso compreso metalli nobili come il rame e l'acciaio inox, della ex centrale di Montalto di Castro, che era costato nel 1990 ben 13.720 miliardi, sia sul punto di essere ceduto, con una sospetta gara d'appalto fulminea, a soli 7-8 miliardi;

se siano a conoscenza che Renato Veronesi, costruttore e gestore di campi di golf, nominato consulente della già citata Ftl, sia nipote di Franco Tatò, amministratore delegato dell'Enel;

se ritengano tali operazioni conformi alle leggi, se le considerino corrette e se l'azionista di maggioranza dell'ente, cioè il Tesoro, ne sia stato costantemente informato e se abbia ritenuto tutto ciò regolare, condividendo anzi le decisioni via via assunte dall'Enel;

se — non essendone a conoscenza — al fine di accertare i fatti in modo incontrovertibile, fugando così ogni dubbio, vogliono disporre subito un'indagine amministrativa trasmettendo i risultati della stessa immediatamente alla Corte dei conti, perché essa verifichi se dall'esame dei fatti esposti non emerga un'eventuale grave danno all'erario;

se ritengano di rispondere con la massima tempestività a questa interpellanza, fornendo una prima informativa sulle circostanze ed i fatti evidenziati.

(2-02648) « Liotta, Baccini, Carmelo Carrara, D'Alia, Del Barone, Folini, Galati, Giovanardi, Lucchese, Marinacci, Peretti, Savelli ».

(17 ottobre 2000).

(Sezione 4 - Contravvenzioni comminate dagli agenti forestali)

D) Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro per le politiche agricole e forestali, per sapere — premesso che:

la legge n. 3267 del 30 dicembre 1923 — confermata dall'articolo 29 della legge n. 689 del 1981 — dettava norme, tra l'altro, sui proventi per la suddivisione delle contravvenzioni elevate dagli agenti forestali, anche per la parte a questi destinata;

la legge regionale lombarda n. 90 del 5 dicembre 1983, in materia di funzione sanzionatoria, come confermato dalla stessa Regione Lombardia con propria nota prot. PG1997/031600 del 15 settembre 1997, non ha previsto, ed ha pertanto escluso, la possibilità di riparto dei proventi da sanzioni a favore degli agenti accertatori; pertanto tali proventi devono essere introitati integralmente, come entrata patrimoniale, dalla Regione e dagli Enti delegati;

la comunità montana della Val Seriana (Bergamo) — ma è il caso anche di altri enti montani lombardi — dal 1996 sta richiedendo al Fondo assistenza previdenza e premi per il personale del Corpo Forestale dello Stato, con sede in Roma, la restituzione di quanto erroneamente versato per il periodo 1990-1995;

tali fondi, pari al 22,50 per cento dell'importo totale delle sanzioni elevate, corrisponde per il periodo interessato a lire 49.957.088;

della questione è stata investita, come risulta dalla nota prot. 8275/VIII/1/C del ministero per le politiche agricole e forestali datata 12 novembre 1998, l'Avvocatura Generale dello Stato che però, a tut-

t'oggi, non ha ancora formalizzato nessun parere in proposito—:

quali siano i motivi dell'ingiustificato ritardo dell'Avvocatura Generale dello Stato nella formalizzazione del parere richiesto;

se non ritenga opportuno sollecitare l'Avvocatura Generale dello Stato ad esprimere rapidamente il parere richiesto al fine di restituire, qualora l'indirizzo regionale citato in premessa fosse confermato, quanto di competenza alle comunità montane interessate al problema, ed in particolare a quella della Valle Seriana.

(2-02675) « Stucchi, Calderoli, Alborghetti ».

(25 ottobre 2000).

(Sezione 5 - Uso di organismi geneticamente modificati nella coltivazione della vite)

E) Interpellanza e interrogazione:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle politiche agricole e forestali, per sapere — premesso che:

il settore viticolo europeo si colloca al primo posto al mondo in termini di superficie, produzione e consumo. Per molte regioni questo settore estremamente importante rappresenta una fonte decisiva di reddito agricolo. In diversi Stati membri la viticoltura costituisce una quota rilevante della produzione agricola complessiva. Spesso la viticoltura si concentra in zone in cui sarebbero difficili o impossibili altre attività agricole. La viticoltura rappresenta un settore dinamico, articolato, marcato da lunghe tradizioni e antiche culture;

in termini di qualità, pregio e quantità, le basi per una produzione ottimale dei tralci e del vino si estendono su quindici-venticinque anni delle piante di vite. Pertanto risulta molto importante, essenziale e determinante garantire la massima affidabilità in relazione alla qualità e alla purezza varietale;

il commercio e la commercializzazione di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite sono attualmente disciplinati dalla direttiva 68/193/Cee del 1968. Il testo della direttiva contiene diverse disposizioni che finora hanno consentito agli Stati membri di derogare a talune norme. La direttiva è stata più volte modificata;

nel febbraio scorso la Commissione europea ha ritenuto di proporre una modifica alla direttiva basandosi sulle seguenti motivazioni: « Nell'ambito del consolidamento del mercato interno, occorre modificare o abrogare alcune disposizioni della suddetta direttiva per eliminare qualsiasi ostacolo agli scambi tale da impedire la libera circolazione dei materiali di moltiplicazione della vite nella Comunità. A tal fine deve essere eliminata qualsiasi possibilità di deroga unilaterale degli Stati membri alle disposizioni della direttiva in questione. Dev'essere possibile, a determinate condizioni, commercializzare nuovi tipi di materiale di moltiplicazione. Le condizioni alle quali gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione per prove, scopi scientifici o per lavori di selezione devono poter essere fissate dalla Commissione con l'ausilio del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali. Ai fini della commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite nell'insieme del proprio territorio o in parti di esso, gli Stati membri devono essere autorizzati ad adottare misure più rigorose di quelle previste agli allegati I e II contro gli organismi nocivi che appaiono particolarmente dannosi per la coltura della vite nelle stesse regioni. Alla luce delle esperienze acquisite in altri settori relativamente alla commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione, è opportuno organizzare, a determinate condizioni, esperimenti temporanei allo scopo di trovare migliori soluzioni in sostituzione di alcune disposizioni della direttiva 68/193/Cee. Tenuto conto dei progressi in campo scientifico e tecnico, è ormai possibile procedere a una modificazione genetica delle varietà della vite. Di

conseguenza, nel determinare se sia opportuno accettare varietà geneticamente modificate, gli Stati membri devono accertarsi, in vista dell'accettazione, che la loro emissione deliberata non comporti rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente. Occorre inoltre definire le procedure in base alle quali possono essere commercializzati i materiali di moltiplicazione di tali varietà. Il regolamento (CE) n. 258/1997 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari include disposizioni relative ai prodotti e agli ingredienti alimentari geneticamente modificati; nel determinare se una varietà di vite geneticamente modificata possa essere commercializzata e al fine di tutelare la salute pubblica, occorre accertare che la sicurezza dei nuovi prodotti e ingredienti alimentari venga valutata mediante una procedura comunitaria che combini la procedura di autorizzazione, i principi di valutazione e i criteri stabiliti nel regolamento (CE) n. 258/1997, inclusa la consultazione del comitato scientifico per i prodotti alimentari. Al fine di garantire un controllo adeguato del movimento dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, dev'essere predisposto un documento di accompagnamento dei lotti. È auspicabile garantire la conservazione delle risorse genetiche. Occorre aggiornare la procedura che prevede una stretta collaborazione tra la commissione e gli Stati membri nell'ambito del »comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali »;

tenuto conto dell'esperienza acquisita, è utile chiarire ed aggiornare alcune disposizioni della suddetta direttiva. Nell'ambito delle procedure delle istituzioni europee è stato avviato questo percorso:

con lettera del 7 febbraio 2000 il Consiglio ha consultato il Parlamento, a norma dell'articolo 37 del trattato CE, sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 68/193 (CEE) relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite COM(2000)59 - 2000/0036 (CNS);

nella seduta del 1° marzo 2000 la Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale per l'esame di merito e, per parere, alla Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori, alla Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia, nonché alla Commissione giuridica e per il mercato interno (C5-0090/2000);

nella riunione del 24 febbraio 2000 la Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale aveva nominato relatrice Christa Klass;

nelle riunioni del 23 maggio, 20 giugno e 10 luglio 2000 ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione;

in quest'ultima riunione ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 30 voti favorevoli 2 contrari;

erano presenti al momento della votazione: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Bannngdorf, presidente; Joseph Daul, Vincenzo Lavarra e Encarnacion Redondo Jimenez, vicepresidenti; Christa KlauB (in sostituzione di Francesco Fiori), relatrice; Danielle Auroi, Maria del Pilar Ayuso Gonzalez (in sostituzione di Michl Ebner), Niels Busk, Antonio Campos, Michel J.M. Dary, Carlo Fatuzzo (in sostituzione di Agnes Schierhuber a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Carmen Fraga Estevez (in sostituzione di Arlindo Cunha), Georges Garot, Lutz Goepel, Willi Gorlach, Marie Anne Isler Beguin (in sostituzione di Giorgio Celli a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Maria Izquierdo Rojo, Elisabeth Seggle, Salvador Jové Peres, Heinz Kindermann, Dimitrios Koulourianos, Albert Jan Maat, Xaver Mayer, Manuerl Medina Ortega (in sostituzione di Gordon J. Adam a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Neil Parish, Mikko Pesala, Maria Rodriguez Ramos, Isidoro Sanchez Garcia (in sostituzione di Giovanni Procacci), Dominique F.C. Souchet, Struan Stevenson, Robert William Sturdy, Eurig Wyn (in sostituzione di Carlos Bautista Ojeda);

successivamente il Parlamento europeo, vista la relazione della Commissione per l'agricoltura e il parere della Commissione per l'ambiente, la sanità e la politica dei consumatori (A5 - 0195/2000), ha approvato — nella seduta del 24 ottobre 2000 — la proposta, emendata e corretta, della Commissione, inviando tale risoluzione legislativa al Consiglio e alla Commissione;

tale decisione parlamentare ha sollevato numerosi commenti nel nostro Paese, di segno differenziato. Si è andati dalla condanna totale, in nome della tutela del patrimonio vitivinicolo italiano, alle rassicurazioni tecniche dovute ad una interpretazione puramente « prognostica » relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite —:

quale sia il parere formale del Governo italiano sulla proposta della Commissione ed, ora, del Parlamento Europeo;

quali azioni si intendano assumere nei prossimi consigli di settore, in ordine alla conclusione, o meno, dell'*iter* di approvazione della nuova direttiva.

(2-02717) « Saonara ». (10 novembre 2000).

SAONARA. — *Ai Ministri delle politiche agricole e forestali, della sanità e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

risulta formulata in sede europea una proposta di direttiva volta a consentire nuove autorizzazioni per l'utilizzo di organismi geneticamente modificati nella produzione di uva e, conseguentemente, di vino;

l'introduzione dei predetti organismi nella vite rischia di alterare profondamente il normale sviluppo della pianta e, quindi, il naturale processo del prodotto;

l'anzidetta proposta — che pure avrebbe ricevuto l'iniziale avallo della Commissione dell'Unione europea — ha però generato diffuse e forti perplessità e riserve, accresciute dalla circostanza che, da verifiche scientificamente condotte negli

USA, risulterebbe la conferma della sostanziale difficoltà di tutelare e regolare la genuina produzione di vino prodotto esclusivamente da uva;

sempre negli USA, risulterebbe già immesso nel commercio un « vino da tavola » contenente solo una parte di « vino vero »;

nell'ampio e decisivo esame che si svolgerà nel prossimo Consiglio europeo di Lisbona (19 e 20 giugno 2001) sui prodotti geneticamente modificati, una riflessione particolare ed approfondita dovrà essere dedicata, a tutela dei prodotti europei, all'uso di organismi geneticamente modificati nella coltivazione della vite;

il vino rappresenta per il nostro Paese una produzione agricola di grande e riconosciuto prestigio con enormi, positive e consistenti ricadute economiche per i vari settori interessati;

ogni scongiurabile disattenzione sul problema ora evidenziato rischierebbe di infliggere colpi mortali anche alle produzioni locali di vino, che rappresentano autentiche « specialità » e che hanno conquistato significativi mercati internazionali;

la spietata e disinvolta concorrenza che ormai caratterizza il mercato globalizzato, oltre a compromettere consolidati principi che regolano la produzione e la commercializzazione delle uve e dei vini, rischia di sconfiggere i requisiti stessi della qualità e della inderogabilità dei disciplinari, che sono a fondamento della necessaria rispondenza dei prodotti alle esigenze della genuinità, della tutela della salute e delle giuste attese dei consumatori —:

quali concrete iniziative il Governo, anche sulla base delle impegnative mozioni parlamentari sin qui approvate sui problemi delle garanzie alimentari e della tutela delle specie vegetali, intenda assumere, anche ricercando opportune, preventive intese in particolare con i rappresentanti degli altri Paesi mediterranei, già in occasione del vertice di Lisbona, al fine di tutelare le nostre produzioni di uva e di vino, senza ovviamente chiudersi ad ogni meditato apporto della scienza, e ricorrendo a sempre più puntuali e rassicuranti controlli. (3-06881)

(9 febbraio 2001).

DISEGNO DI LEGGE: DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI DI RICERCA BIOMEDICA (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (3856-B)

(A.C. 3856 - Sezione 1)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 3.

(Principi e norme generali della disciplina).

1. La disciplina regolamentare di cui all'articolo 2, comma 1, si attiene ai seguenti principi e norme generali della materia:

a) le finalità di ricerca nel campo biomedico e in quello della organizzazione e della gestione dei servizi sanitari devono essere perseguite insieme con le prestazioni di ricovero e cura rese nelle strutture e nei presidi ospedalieri degli stessi istituti, nonché con la formazione continua e l'aggiornamento degli operatori sanitari sui risultati della ricerca svolta e con la divulgazione dei medesimi;

b) i criteri per il riconoscimento del carattere scientifico degli istituti e la relativa revisione sono stabiliti dal Ministro della sanità d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei seguenti principi:

1) specializzazione disciplinare dell'attività di ricerca e coerenza della stessa

con gli obiettivi della programmazione scientifica nazionale;

2) predisposizione di un programma per l'attività di ricerca sperimentale e clinica e per l'assistenza ad essa correlata;

3) valutazione dell'entità e della qualità sia dell'attività di ricerca, in rapporto ai livelli di assistenza, sia dell'attività di assistenza svolte nei cinque anni precedenti la data della richiesta del riconoscimento;

4) valutazione dell'adeguatezza, della entità e della qualità delle strutture, delle attrezzature e del personale destinati all'attività di ricerca biomedica;

c) i criteri stabiliti ai sensi della lettera *b)* costituiscono elementi di valutazione per la revisione dei riconoscimenti già attribuiti o per l'eventuale scorporo di singole strutture o presidi all'interno degli istituti già riconosciuti;

d) previsione della istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una commissione composta pariteticamente da esperti scientifici nazionali ed internazionali, non legati da rapporti di collaborazione con istituti operanti sul territorio nazionale, per la valutazione delle richieste di riconoscimento e per la revisione dei riconoscimenti ai sensi di quanto previsto dalla lettera *c)*;

e) i provvedimenti di riconoscimento di nuovi istituti e quelli relativi ai presidi ospedalieri e di ricerca afferenti agli istituti riconosciuti, nonché alle sedi decentrate degli stessi, sono adottati, ciascuno separatamente e sulla base delle richieste di riconoscimento presentate nel rispetto dei principi stabiliti ai sensi della lettera b), d'intesa tra il Ministro della sanità e la regione territorialmente interessata, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

f) durata quinquennale del provvedimento di riconoscimento, con possibilità di revoca, nei casi previsti ai sensi della lettera g);

g) previsione della predisposizione da parte di ciascun istituto di una relazione annuale sulle attività di ricerca biomedica ed assistenziale svolte nelle strutture e nei presidi ospedalieri di ciascun istituto e di verifiche obbligatorie, da svolgere ogni tre anni, dei riconoscimenti attribuiti, con particolare riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale in ordine alle priorità di ricerca, consentendo, sentita la regione interessata, la revoca del provvedimento di riconoscimento;

h) previsione che gli istituti si attenano, nella erogazione delle prestazioni assistenziali correlate all'attività di ricerca biomedica, agli obiettivi e alle priorità della programmazione sanitaria regionale e nazionale, secondo le indicazioni dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 2;

i) applicazione dei criteri previsti dalle linee guida per la stipula dei protocolli tra regioni ed università alla disciplina dei rapporti tra gli istituti e le università per gli istituti nei quali la prevalenza delle strutture sia messa a disposizione delle attività formative dalle facoltà di medicina e chirurgia;

l) salvaguardia dell'autonomia giuridico-amministrativa degli istituti di diritto privato;

m) armonizzazione delle disposizioni sulla gestione economica, finanziaria e pa-

trimoniaie degli istituti di diritto pubblico con quelle riguardanti la gestione delle aziende ospedaliere.

2. Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base del rispetto del principio della programmazione sanitaria regionale e della specificità degli istituti quanto al rapporto tra attività di ricerca e attività assistenziale, sono stabiliti i criteri per il raccordo delle attività degli stessi istituti con la programmazione sanitaria regionale, in termini di definizione e di verifica dei programmi di attività assistenziale e dei corrispondenti fabbisogni di finanziamento. Con lo stesso atto sono definiti i criteri per l'individuazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali strettamente connesse con le attività di ricerca corrente e finalizzata degli istituti, nonché le modalità per il relativo finanziamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Sono organi degli istituti di diritto pubblico:

a) il comitato di indirizzo, con funzioni di programmazione, composto da cinque membri, di cui tre nominati dalle regioni o province autonome territorialmente interessate tra esperti di riconosciuta esperienza in campo scientifico, uno dal Ministro della sanità ed uno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) il direttore generale, con funzioni di gestione dell'ente, di legale rappresentante dello stesso e di presidenza del comitato di indirizzo, nominato dal Ministro della sanità, d'intesa con la regione o la provincia autonoma territorialmente interessata, tra esperti di riconosciuta esperienza nel campo della gestione sanitaria;

c) il direttore scientifico, responsabile della gestione e dei risultati della ricerca, nominato dal Ministro della sanità tra esperti di riconosciuta esperienza in campo medico-scientifico nell'area di interesse dell'istituto;

d) il comitato tecnico-scientifico, composto in misura paritetica da membri di diritto e membri eletti dal personale che svolge attività di ricerca, con funzioni consultive generali. Il parere del comitato è obbligatorio per le questioni attinenti la programmazione dell'attività e la definizione delle risorse destinate alla ricerca;

e) il collegio sindacale, ai sensi dell'articolo 3-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

4. Il direttore generale è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario, nominati, con provvedimento motivato, dal direttore generale stesso tra i soggetti in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

5. Il rapporto di lavoro e il trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo sono regolati in conformità a quello delle corrispondenti figure delle aziende sanitarie e ospedaliere, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Relativamente ai limiti massimi di età per il collocamento a riposo dei soggetti di cui al presente comma, compreso il direttore scientifico, si applicano le disposizioni vigenti per il personale della dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale. Il rapporto di lavoro del direttore scientifico è a carattere esclusivo ed è regolato da un contratto di diritto privato, nell'ambito delle risorse del fondo sanitario nazionale specificamente destinate agli istituti. Qualora il direttore scientifico sia lavoratore dipendente, l'assunzione dell'incarico determina il suo collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. I professori universitari e i ricercatori dipendenti da enti pubblici di ricerca ed assistenza nominati direttori scientifici sono collocati in aspettativa senza assegni. Si applicano le dispo-

sizioni di cui all'articolo 13, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

6. Al personale degli istituti di diritto pubblico si applicano, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Ai concorsi per l'assunzione negli istituti si applica il regolamento previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Il personale laureato degli istituti di diritto pubblico operante nella ricerca clinica, sperimentale e gestionale è soggetto allo stesso trattamento giuridico ed economico, secondo modalità definite in sede di contrattazione collettiva nazionale, tramite un apposito protocollo aggiuntivo, nei limiti delle risorse finanziarie destinate al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto sanità.

7. Gli istituti di diritto privato, ai fini dell'adeguamento di cui all'articolo 15-undecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, richiedono per l'assunzione del personale sanitario gli stessi requisiti previsti dal medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, per le corrispondenti qualifiche.

8. Alla copertura degli oneri inerenti all'attività di ricerca degli istituti sono destinate:

a) la quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, con riferimento al n. 38 dell'allegato 1 annesso alla stessa legge;

b) le entrate derivanti da erogazioni liberali disposte a favore degli istituti di diritto pubblico.

9. Sino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui al-

l'articolo 2 sono sospesi i procedimenti concernenti nuovi riconoscimenti di istituti.

10. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 9, della presente legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 2, il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, è abrogato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: protocollo aggiuntivo, aggiungere le seguenti: tenuto conto delle peculiarità degli istituti e del raggiungimento degli obiettivi della ricerca biomedica,

3. 7. Conti, Gramazio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-bis. Gli istituti di ricerca biomedica, qualora nell'ambito della programmazione sanitaria e delle disponibilità finanziarie ad essi attribuite, acquistino una struttura sanitaria privata, possono essere autorizzati dalle regioni ad assumere il personale in servizio alla data dell'acquisto anche in deroga alle norme concorsuali in vigore nella pubblica amministrazione.

*** 3. 8.** Battaglia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-bis. Gli istituti di ricerca biomedica, qualora nell'ambito della programmazione sanitaria e delle disponibilità finanziarie ad essi attribuite, acquistino una struttura sanitaria privata, possono essere autorizzati dalle regioni ad assumere il personale in servizio alla data dell'acquisto anche in

deroga alle norme concorsuali in vigore nella pubblica amministrazione.

*** 3. 9.** Conti, Gramazio.

(A.C. 3856 - Sezione 2)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

*(Disposizioni transitorie e finali.
Abrogazione).*

1. In sede di prima applicazione dei regolamenti di cui all'articolo 2, le funzioni di direttore amministrativo possono essere svolte dai segretari generali degli istituti già riconosciuti, in servizio alla data di entrata in vigore dei medesimi regolamenti in base alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617. Qualora le funzioni di direttore amministrativo siano attribuite a soggetti diversi dai segretari generali, questi ultimi sono collocati in un ruolo corrispondente a quello di appartenenza.

2. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio negli ultimi cinque anni per almeno tre anni complessivi presso gli istituti di diritto pubblico in quanto titolari di borse di studio e di contratti di ricerca a tempo determinato possono partecipare a concorsi riservati per la copertura del 50 per cento dei posti vacanti della pianta organica. Il servizio prestato è valutato come anzianità, secondo le norme concorsuali vigenti.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 2, d'intesa tra il Ministro della sanità e la regione territorialmente interessata, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, si provvede, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *b*), alla revisione dei riconoscimenti già attribuiti, consentendo ai singoli istituti interessati l'adeguamento ai requisiti richiesti entro un

termine non superiore a dodici mesi dalla data di inizio del procedimento di revisione.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assegnano, nel rispetto dei rapporti in essere, il personale dipendente dagli istituti di diritto pubblico, cui non sia rinnovato il riconoscimento ai sensi del comma 3, alle aziende unità sanitarie locali o alle aziende ospedaliere. Il personale dipendente da tali istituti può essere assegnato anche alle università, a domanda dell'interessato e previo assenso delle stesse. Del predetto personale solamente quello adibito alla ricerca biomedica può transitare nei policlinici universitari, previo assenso delle medesime amministrazioni.

5. I beni mobili ed immobili degli istituti di diritto pubblico che a seguito del mancato rinnovo del riconoscimento cessino dallo svolgimento delle funzioni di ricerca biomedica e di assistenza sono assegnati dalla regione alle aziende sanitarie, secondo le indicazioni della programmazione sanitaria regionale.

6. I trasferimenti dei beni di cui al comma 5 sono effettuati con provvedimento regionale che costituisce titolo per la trascrizione, ove prevista, disposta con esenzione per gli enti interessati da ogni onere relativo ad imposte e tasse.

7. L'attività di ricerca dell'ospedale « Bambino Gesù », appartenente alla Santa Sede, è soggetta alla medesima disciplina prevista per gli istituti di diritto pubblico, nell'ambito dei rapporti disciplinati dall'accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede, fatto nella Città del Vaticano il 15 febbraio 1995, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1995, n. 187.

8. Restano ferme le funzioni e la composizione del consiglio di amministrazione dell'istituto « G. Gaslini » di Genova di cui all'articolo 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617.

9. L'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, è abrogato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

*(Disposizioni transitorie e finali.
Abrogazione).*

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: assegnano, nel rispetto dei rapporti in essere il con le seguenti: provvedono al trasferimento del.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole da: alle aziende unità sanitarie fino alla fine del secondo periodo con le seguenti: presso le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere ovvero presso le università, previa verifica e nei limiti della disponibilità dei posti nelle dotazioni organiche definitive.

4. 10. Baiamonte.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: rapporti in essere, aggiungere le seguenti: nonché previa verifica e nei limiti della disponibilità dei posti nelle dotazioni organiche relative,

4. 1. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: il personale aggiungere le seguenti: di ruolo.

4. 12. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: rapporti in essere, aggiungere le seguenti: nonché dell'esigenza di copertura delle relative piante organiche,

4. 2. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nel limite della copertura della relativa pianta organica.

4. 3. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: coprendo tutti i posti vacanti nelle piante organiche e, solo in mancanza, in soprannumero ad esaurimento.

4. 11. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole da: , alle università *fino alla fine del comma.*

4. 5. Valpiana.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: alle università *aggiungere le seguenti:* o ad altri istituti di ricovero e cura a carattere scientifico esistenti in Italia.

4. 4. Conti, Gramazio.

Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

* **4. 6.** Maura Cossutta, Saia.

(Approvato)

Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

* **4. 7.** Conti, Gramazio.

(Approvato)

(A.C. 3856-B - Sezione 3)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

gli istituti di ricerca biomedica sono enti dotati di ampie autonomie in considerazione della particolare specializza-

zione, della qualità della ricerca, dell'attività assistenziale e del supporto scientifico tecnico ed operativo fornito agli organi ed enti del SSN per il perseguimento degli obiettivi del PSN nelle materie della specializzazione e per la formazione del personale;

la legge 40/98 assicura ai cittadini stranieri immigrati il diritto alla salute attraverso l'accesso alle prestazioni del SSN;

la presenza di cittadini stranieri, la particolarità della loro situazione sanitaria, la diversa cultura e le diverse lingue presenti attualmente nel nostro Paese rendono indispensabile l'aggiornamento delle strutture e la formazione continua del personale sanitario per rendere effettiva la parità di accesso e di fruizione ai servizi sanitari e sociali esistenti ai cittadini immigrati;

l'« IRCSS San Gallicano di Roma » da anni svolge, con particolare impegno personale dei pochi operatori e in strutture del tutto faticanti e inadeguate, un lavoro particolarmente apprezzato sul diritto alla salute dei cittadini immigrati, affrontando i particolari problemi derivanti dalle condizioni economiche, lavorative, abitative, e relazionali causa di diffuse patologie;

impegna il Governo

in considerazione della ricca esperienza culturale e clinica maturata in questi anni e delle risorse scientifiche e professionali, ad individuare l'Istituto San Gallicano come centro nazionale di riferimento del SSN con indicazione dei compiti, dell'impianto organizzativo e delle funzioni di servizio al SSN sulla salute della popolazione immigrata.

9/3856-B/1 Valpiana, Giannotti, Giordano.

La Camera,

premesso che:

per gli Istituti di ricerca biomedica è un dovere istituzionale portare formazione ed informazione nell'area medica e

non medica del Sistema Sanitario Nazionale, anche a livello di modelli gestionali amministrativi,

impegna il Governo

a considerare, nell'ambito attuativo del provvedimento in esame e in armonia con l'indirizzo tematico di specifico riconoscimento, forme e modalità di attuazione operativa per le funzioni di formazione e aggiornamento.

9/3856-B/2. Massidda.

La Camera,

premesso che:

gli Istituti di ricerca biomedica sono enti destinati allo studio di ricerca e di applicazione medica sul malato nelle materie di specializzazione;

il Morbo di Hansen (meglio conosciuto col nome di **LEBBRA**) ha in Italia un solo centro, dove questa malattia viene studiata, curata e dove si applicano sistemi di avanguardia per la riabilitazione del lebbroso (il Centro di Gioia del Colle — Bari);

tali malati sono rifiutati da altri Ospedali e dal altri reparti di malattie infettive;

in tale Ospedale sono ricoverati, curati, studiati e riabilitati anche malati extra-comunitari che nelle loro nazioni non sono curati, ma isolati;

l'opera del Centro Nazionale per la diagnosi, la cura e la riabilitazione del Morbo di Hansen di Gioia del Colle (BA) è stata così positiva, qualificata e di avanguardia che il suo direttore, in data odierna, sarà insignito dal Ministero della sanità con medaglia d'oro,

impegna il Governo

a considerare l'Istituto denominato « Centro Nazionale per la diagnosi, la cura e la

riabilitazione di Gioia del Colle come degno di ottenere la qualifica di Istituto di Ricerca Biomedica.

9/3856-B/3. Conti, Gramazio, Polizzi, Mantovano.

La Camera,

premesso che:

i Centri di Riabilitazione di alta specializzazione sono molto pochi in Italia e che pochissimi hanno raggiunto un alto grado di specializzazione, come è invece il caso del C.P.O di Ostia Lido dove si curano pazienti affetti da gravissime patologie e si opera quotidianamente un alto lavoro di specializzazione di recupero riabilitativo,

impegna il Governo

a riconoscere al C.P.O. la qualifica di Istituto di Ricerca Biomedica.

9/3856-B/4. Buontempo, Alboni, Amoruso, Marengo.

La Camera,

premesso che:

gli istituti fisioterapici ospitalieri IFO hanno acquisito la nuova struttura sanitaria del San Raffaele in Roma ove ha trovato sede l'Istituto tumori;

presso il San Raffaele al momento dell'acquisto erano in attività 261 dipendenti, di varie qualifiche e livelli professionali, che hanno garantito il funzionamento della struttura prima e dopo il passaggio di proprietà;

il protocollo di intesa siglato il 13 luglio dal Ministero della Sanità, della Regione Lazio e dagli IFO prevedeva l'assorbimento del personale in servizio nell'organico regionale;

a tutt'oggi ciò non è avvenuto, anche per difficoltà procedurali, lasciando

nell'incertezza i lavoratori interessati e mettendo a rischio la stessa funzionalità della struttura;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere entro 15 giorni una conferenza dei servizi dei servizi che coinvolga i ministeri della sanità e della funzione pubblica, la regione Lazio e gli IFO, al fine di individuare risorse, tempi e procedure che consentano agli istituti fisioterapici ospitalieri (I.F.O.) di Roma di assumere, nei limiti della propria pianta organica, personale sanitario non medico, di livello non dirigenziale, già in servizio alle dipendenze della società H San Raffaele di Roma Eur s.r.l. alla data del 13 luglio 2000, alle seguenti condizioni: a) espletamento di apposita prova selettiva, intesa ad accertare l'idoneità di detto personale allo svolgimento delle mansioni corrispondenti alle qualifiche da assegnare, previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari ai sensi della normativa vi-

gente; b) sottoposizione del rapporto di lavoro così posto in essere con gli istituti alle medesime condizioni di durata proprie dei contratti di lavoro preesistenti per ciascuno di detti dipendenti; c) applicazione dei trattamenti economici previsti dal contratto collettivo di lavoro del comparto sanità.

ad adottare le iniziative necessarie al fine di estendere, in quanto applicabili, i trattamenti economici previsti dal contratto collettivo di lavoro del comparto sanità, anche al personale sanitario non medico di livello non dirigenziale, in servizio a titolo precario presso i predetti istituti.

a prevedere, infine, che il personale stesso in caso di collocamento in ruolo segua comunque il personale in servizio presso gli stessi istituti.

9/3856-B/5 Fioroni, Valpiana, Battaglia Gramazio.

PROPOSTA DI LEGGE: S. 941-1152-1432-1700 — SENATORI: FUMAGALLI CARULLI ED ALTRI; TERRACINI ED ALTRI; AVOGADRO ED ALTRI; MANIERI ED ALTRI: RICONOSCIMENTO DEL REGISTRO NAZIONALE ITALIANO DEI DONATORI DI MIDOLLO OSSEO (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO, MODIFICATA DALLA CAMERA E NUOVAMENTE MODIFICATA DALLA XII COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO) (5978-B)

(A.C. 5978 - Sezione 1)

ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 10.

(Modifica all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).

1. All'articolo 12, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo ». È pertanto autorizzato l'incremento di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 dello stanziamento di cui alla corrispondente voce della tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388.

(A.C. 5978 - Sezione 2)

ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 11.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 2.075 milioni per l'anno 2001, in lire 3.368 milioni per l'anno 2002 e in lire 3.150 milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 23 GENNAIO 2001, N. 5, RECANTE
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL DIFFERIMENTO DI
TERMINI IN MATERIA DI TRASMISSIONI RADIOTELE-
VISIVE ANALOGICHE E DIGITALI, NONCHÉ PER IL
RISANAMENTO DI IMPIANTI RADIOTELEVISIVI (7545)**

(A.C. 7545 - Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5 recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL
TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Differimento di termini per la prosecuzione della radiodiffusione televisiva in ambito locale e della radiodiffusione sonora).

1. Il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5,

per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata in ambito locale su frequenze terrestri in tecnica analogica, che costituiscono titolo preferenziale per l'esercizio della radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale, è differito al 15 marzo 2001. I soggetti, non esercenti all'atto della domanda, che ottengono la concessione possono acquisire impianti di diffusione e connessi collegamenti legittimamente eserciti alla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti in possesso dei requisiti previsti dai commi 1, 3, 4, 6, 8 e 9 dell'articolo 6 del regolamento approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con deliberazione n.78 del 1° dicembre 1998, che non ottengono la concessione, possono proseguire l'esercizio della radiodiffusione, con i diritti e gli obblighi del concessionario, fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, da adottarsi non oltre il 31 dicembre 2002. Fino all'attuazione del predetto piano, sono consentiti i trasferimenti di impianti o rami di azienda tra emittenti televisive locali private e tra queste e i concessionari televisivi nazionali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano raggiunto la copertura del settantacinque per cento del territorio nazionale.

2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta, entro il 31 dicembre 2001 e con le procedure di cui alla legge 31

luglio 1997, n. 249, il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per radiodiffusione sonora in tecnica digitale e, successivamente all'effettiva introduzione di tale sistema e allo sviluppo del relativo mercato, il piano di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora in tecnica analogica di cui alla predetta legge. Fino all'adozione di tale piano, i soggetti legittimamente operanti possono proseguire nell'esercizio dell'attività con gli obblighi e i diritti del concessionario.

ARTICOLO 2.

(Trasferimento e risanamento degli impianti radiotelevisivi).

1. In attesa dell'attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze di cui all'articolo 1, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti e i valori stabiliti in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 15), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono trasferiti, con onere a carico del titolare dell'impianto, su iniziativa delle regioni e delle province autonome, nei siti individuati dai predetti piani e, fino alla loro adozione, nei siti indicati dalle regioni e dalle province autonome, purché ritenuti idonei sotto l'aspetto radioelettrico dal Ministero delle comunicazioni, che dispone il trasferimento e, decorsi inutilmente 120 giorni, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, disattiva gli impianti fino al trasferimento.

2. Le azioni di risanamento previste dall'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, sono disposte dalle regioni e dalle province autonome a carico dei titolari degli impianti. I soggetti che non ottemperano all'ordine di riduzione a conformità, nei termini e con le modalità ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria, con esclusione del pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, da lire 50 milioni a lire 300 milioni, irrogata dalle

regioni e dalle province autonome. In caso di reiterazione della violazione, il Ministro dell'ambiente, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e di cui all'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro delle comunicazioni, dispone, anche su segnalazione delle regioni e delle province autonome, la disattivazione degli impianti, alla quale provvedono i competenti organi del Ministero delle comunicazioni.

ARTICOLO 3.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 7545 - Sezione 2)

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: convertito con modificazioni dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5.

1. 40. Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: per il rilascio fino a: in tecnica digitale.

1. 52. Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: rilascio delle aggiungere la seguente: nuove.

1. 64. Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: che costituiscono *fino alla fine del comma con le seguenti:* è differito fino alla data di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale.

- 1. 32.** Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: che costituiscono *fino alle parole:* in tecnica digitale.

- 1. 103.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: che costituiscono *aggiungere la seguente:* anche.

- * **1. 38.** Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: che costituiscono *aggiungere la seguente:* anche.

- ***1. 168.** Butti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: che costituiscono *aggiungere la seguente:* esclusivamente.

- 1. 155.** Lenti.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: su frequenze terrestri.

- 1. 41.** Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 15 marzo *con le seguenti:* 15 maggio.

- 1. 43.** Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 15 marzo *con le seguenti:* 30 marzo.

- 1. 42.** Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le concessioni in tecnica digitale per le emittenti televisive locali hanno la durata di dieci anni.

- 1. 104.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Ministero delle comunicazioni pubblica esclusivamente l'elenco degli aventi titolo alla concessione senza l'indicazione di alcuna graduatoria.

- 1. 157.** Lenti.

Al comma 1, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.

- 1. 108.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, sopprimere il secondo e terzo periodo.

- 1. 107.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

- ***1. 44.** Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

- ***1. 105.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: non esercenti all'atto della domanda.

- 1. 109.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: all'atto della domanda *con le seguenti:* alla presentazione della domanda.

- 1. 45.** Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: che ottengono la concessione.

- 1. 53.** Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: acquisire *con la seguente:* acquistare.

- 1. 46.** Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: legittimamente eserciti.

- 1. 54.** Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: del presente decreto *con le seguenti:* della legge di conversione del presente decreto.

- 1. 56.** Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

- 1. 106.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole da: previsti *fino a:* 1° dicembre 1998.

- 1. 55.** Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: regolamento *aggiungere le seguenti:* relativo alle condizioni per la presentazione delle domande di concessione.

- 1. 47.** Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: possono proseguire *fino alla fine del comma con le seguenti:* e che operavano legittimamente alla data del 31 gennaio 1999, ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122, possono proseguire l'esercizio della radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri con i diritti e gli obblighi del concessionario fino all'attuazione del Piano nazionale delle frequenze televisive in tecnica digitale, da adottarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2002. Fino all'attuazione del predetto piano, sono inoltre consentiti i trasferimenti di impianti e rami d'azienda tra emittenti televisive locali private, tra queste e i concessionari televisivi nazionali, nonché quelli che operano in virtù di provvedimenti emessi dai tribunali amministrativi che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non abbiano raggiunto la copertura nazionale del 75 per cento del territorio nazionale.

- 1. 37.** Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: possono *con le seguenti:* sono abilitati a.

- 1. 48.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: possono aggiungere la seguente: comunque.

- 1. 65.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: radiodiffusione aggiungere la seguente: televisiva.

- 1. 57.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: da adottarsi con le seguenti: che deve essere elaborato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

- 1. 96.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2002. con le seguenti: 30 giugno 2003.

- 1. 87.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2002 con le seguenti: 20 febbraio 2003.

- 1. 49.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito con modificazioni dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, non si applicano fino all'attuazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiotelevisive in tecnica digitale.

- 1. 34.** Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: Il limite di una concessione per bacino in ambito locale di cui al primo e terzo periodo dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, non si applica fino all'attuazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale.

- 1. 33.** Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente periodo: Il termine di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legge 18 novembre 1999 n. 433, convertito con modificazioni dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, è prorogato fino all'attuazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale.

- 1. 31.** Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Contestualmente l'Autorità, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni, provvede ad introdurre misure per la conversione delle trasmissioni radiotelevisive dalla tecnica analogica alla tecnica numerica anche attraverso la promozione di significativi incentivi economici per la dismissione dell'utilizzo di frequenze terrestri da parte dei titolari di concessione, licenza o autorizzazione al fine di un utilizzo di queste stesse frequenze per le trasmissioni in tecnica digitale.

- 1. 100.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Contestualmente l'Autorità, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni, adotta i provvedimenti necessari per la concessione di incentivi fiscali

ed economici agli utenti e ai condomini per l'acquisizione o il noleggio dei decodificatori digitali individuali o collettivi, anche attraverso contributi statali, nonché — compatibilmente con la normativa europea sulla concorrenza — l'introduzione di incentivi affinché i televisori, i videoregistratori, i decodificatori e qualunque altro apparato di ricezione televisiva consentano di ricevere le trasmissioni televisive diffuse in digitale su frequenze terrestri.

- 1. 98.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Contestualmente l'Autorità, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni, adotta i provvedimenti necessari per la predisposizione di misure normative e regolamentari atte a favorire e incentivare gli investimenti degli operatori per la realizzazione di nuovi programmi e servizi in esclusiva, quali l'esenzione transitoria dagli obblighi di affollamento pubblicitario per le trasmissioni in tecnica digitale nonché, al fine di sostenere gli investimenti necessari per la realizzazione dei nuovi siti di trasmissione e dei nuovi impianti sin dalla fase di avvio e sperimentazione, la possibile utilizzazione del canone di concessione annuale ai sensi dell'articolo 27, comma 9, lettera a), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, autorizzando gli operatori, a fronte della presentazione di adeguata documentazione, ad utilizzare il corrispettivo per investimenti finalizzati alla diffusione del digitale terrestre.

- 1. 99.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Contestualmente l'Autorità, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni provvede ad introdurre misure atte ad incentivare la diffusione di nuovi programmi e di nuovi servizi realiz-

zati appositamente per la trasmissione gratuita e non criptata su frequenze digitali terrestri al fine di favorire la massima diffusione di tale nuova tecnica trasmissiva.

- 1. 97.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Tale piano individua la localizzazione degli impianti per la diffusione in tecnica digitale, tenendo conto della dislocazione degli attuali siti per la trasmissione in tecnica analogica, nonché di quelli previsti dal piano nazionale di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Le restanti misure previste dal medesimo piano sono sospese.

- 1. 90.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Tale piano individua la localizzazione degli impianti per la diffusione in tecnica digitale, tenendo conto della dislocazione degli attuali siti per la trasmissione in tecnica analogica, nonché di quelli previsti dal piano nazionale di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

- 1. 89.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Entro la stessa data l'Autorità stabilisce le disposizioni per il rilascio delle licenze per la trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri, prevedendo tra i criteri preferenziali, il rilascio ai soggetti già titolari di autorizzazione, licenza o concessione per la trasmissione radio televisiva in tecnica analogica.

- 1. 91.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Entro la stessa data l'Autorità stabilisce le disposizioni per il rilascio delle licenze per la trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni e sentite le competenti Commissioni parlamentari.

- 1. 92.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Contestualmente l'Autorità procede alla revisione ed alla eventuale sospensione dell'applicazione delle misure previste dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, introducendo le modifiche funzionali alla transizione graduale e alla sperimentazione della trasmissione in digitale sulle frequenze terrestri, anche in conseguenza delle necessarie e progressive trasformazioni dei siti di trasmissione per consentire il passaggio dall'analogico al digitale.

- 1. 93.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Tale piano sostituisce il piano nazionale di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, la cui applicazione rimane pertanto sospesa, salvo quanto previsto in materia di realizzazione dei nuovi siti conformi alla normativa sulla prevenzione dell'inquinamento elettromagnetico.

- 1. 94.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Le misure contenute nel piano nazionale, di cui all'articolo 3,

comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, relative alla modifica degli impianti per la trasmissione radiotelevisiva in tecnica analogica, sono sospese al fine di orientare gli investimenti per la conversione dei medesimi impianti per la trasmissione in tecnica numerica con l'obiettivo della massima diffusione del digitale terrestre.

- 1. 95.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Tale piano è predisposto dall'Autorità con le procedure di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249.

- 1. 88.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.

- 1. 75.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: Fino ai tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono consentiti i trasferimenti di impianti o rami d'azienda tra emittenti televisive locali e tra queste ed emittenti televisive nazionali, nonché tra queste ultime, a condizione che le acquisizioni operate siano impiegate esclusivamente per la diffusione sperimentale in tecnica digitale.

- 1. 81.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: Fino ai tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono

consentiti i trasferimenti di impianti o rami d'azienda tra emittenti televisive locali ed emittenti televisive nazionali a condizione che le acquisizioni operate siano impiegate esclusivamente per la diffusione sperimentale in tecnica digitale.

- 1. 82.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, sostituire il quarto periodo, con il seguente: Fino ai tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono consentiti i trasferimenti di impianti o rami d'azienda tra emittenti televisive locali, emittenti televisive nazionali e soggetti che esercitano l'attività di radiodiffusione televisiva, a condizione che le acquisizioni operate siano impiegate esclusivamente per la diffusione sperimentale in tecnica digitale.

- 1. 83.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, sostituire il quarto periodo, con il seguente: Al fine di promuovere l'avvio dei mercati televisivi anche in tecnica numerica su frequenze terrestri sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami d'azienda tra concessionari televisivi in ambito locale e tra questi e concessionari televisivi in ambito nazionale, a condizione che le acquisizioni operate da questi ultimi siano impiegate esclusivamente per le sperimentazioni in tecnica digitale.

- * **1. 28.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, sostituire il quarto periodo, con il seguente: Al fine di promuovere l'avvio dei mercati televisivi anche in tecnica numerica su frequenze terrestri sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami d'azienda tra concessionari televisivi in ambito locale e tra questi e concessio-

nari televisivi in ambito nazionale, a condizione che le acquisizioni operate da questi ultimi siano impiegate esclusivamente per le sperimentazioni in tecnica digitale.

- ***1. 169.** Butti.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: Fino all'attuazione con le seguenti: Fino alla completa attuazione.

- 1. 50.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: sono consentiti aggiungere le seguenti: per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

- 1. 69.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole da: tra emittenti fino alla fine del comma.

- 1. 66.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole da: locali private fino alla fine del comma.

- 1. 78.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole da: locali private fino alla fine del comma con le seguenti: e titolari di licenze e autorizzazioni in ambito locale e nazionale.

- 1. 80.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole da: private e tra queste fino alla fine

del comma con le seguenti: e tra queste ed emittenti televisive nazionali, nonché tra queste stesse ultime, a condizione che le acquisizioni operate siano impiegate esclusivamente per la diffusione sperimentale in tecnica digitale.

- 1. 84.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole da: private e tra queste fino alla fine del comma con le seguenti: ed emittenti televisive nazionali a condizione che le acquisizioni operate siano impiegate esclusivamente per la diffusione sperimentale in tecnica digitale.

- 1. 85.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole da: private e tra queste fino alla fine del comma con le seguenti: , emittenti televisive nazionali e soggetti che esercitano l'attività di radiodiffusione televisiva, a condizione che le acquisizioni operate siano impiegate esclusivamente per la diffusione sperimentale in tecnica digitale.

- 1. 86.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole da: private e tra queste fino alla fine del comma con le seguenti: e fra queste e le emittenti televisive nazionali, assistite da concessione o in legittimo esercizio sulla base di provvedimenti cautelari dei giudizi amministrativi.

- 1. 30.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole da: che, alla data di entrata in vigore fino alla fine del comma.

- *1. 35.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole da: che, alla data di entrata in vigore fino alla fine del comma.

- *1. 79.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole da: che, alla data dell'entrata in vigore fino alla fine del comma con le seguenti: , inclusa la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, a condizione che le acquisizioni operate siano impiegate esclusivamente per la diffusione sperimentale in tecnica digitale.

- 1. 113.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: settantacinque per cento con le seguenti: novanta per cento.

- 1. 51.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, quarto periodo, sopprimere la parola: nazionale.

- 1. 70.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È altresì consentito ai concessionari televisivi nazionali il trasferimento di impianti o di rami d'azienda a condizione che vengano immediatamente ed esclusivamente destinati alla sperimentazione della radiodiffusione televisiva in

tecnica digitale. L'inosservanza di tale condizione è sanzionata con la disattivazione dell'impianto.

- 1. 36.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli impianti acquistati dalle emittenti nazionali che abbiano la copertura superiore al settantacinque per cento del territorio nazionale devono essere destinati senza indugio alla trasmissioni in tecnica digitale. Un quarto della capacità di trasmissione dell'impianto digitalizzato deve essere riservato all'emittente cedente.

- 1. 29.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fino alla data di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale è differito il limite concessorio di cui al quinto periodo dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5.

- 1. 1.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il limite concessorio e il termine di cui, rispettivamente, al quinto e sesto periodo dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, sono differiti alla data di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale.

- 1. 2.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il limite concessorio di cui al penultimo periodo dell'articolo 2,

comma 4, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, è differito alla data di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale.

- 1. 3.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fino all'attuazione del predetto piano sono consentiti i trasferimenti di impianti o rami d'azienda tra emittenti televisive locali, emittenti televisive nazionali e soggetti che esercitano l'attività di radiodiffusione televisiva, a condizione che le acquisizioni operate siano impiegate esclusivamente per la diffusione sperimentale in tecnica digitale.

- 1. 77.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I trasferimenti sono altresì consentiti tra concessionarie televisive nazionali e locali, inclusa la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, a condizione che le acquisizioni operate siano impiegate esclusivamente per la diffusione sperimentale in tecnica digitale.

- 1. 112.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fino ai tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono consentiti i trasferimenti di impianti o rami d'azienda tra emittenti televisive locali, emittenti televisive nazionali e soggetti che esercitano l'attività di radiodiffusione televisiva, a condizione che le acquisizioni operate siano impiegate esclusivamente per la diffusione sperimentale in tecnica digitale.

- 1. 76.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È abrogato l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito con modificazioni dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5.

1. 156. Lenti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, nel penultimo periodo, le parole: « due » sono sostituite dalle parole: « più ».

1. 5. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il termine di cui all'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, è differito alla data di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale.

1. 6. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fino alla data di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale è deferito il termine di cui all'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5.

1. 7. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: L'Autorità assume tutte le iniziative idonee a consentire l'effettivo e congruo sviluppo dell'utenza nei pro-

grammi radiotelevisivi irradiati in tecnica digitale su frequenze terrestri, anche segnalando al Parlamento ed al Governo l'opportunità di adottare specifici provvedimenti normativi.

1. 20. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 2000, n. 5, nel penultimo periodo, le parole: « due » sono sostituite dalle seguenti: « più » e le parole: « di sei mesi a decorrere dalla data di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 1 » sono sostituite dalle seguenti: « nel termine della data di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale ».

1. 8. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 2000, n. 5, le parole: « di sei mesi a decorrere dalla data di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 1 » sono sostituite dalle seguenti: « nel termine della data di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale ».

1. 9. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fino alla data di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale sono differiti il limite concessorio e il termine di cui, rispettivamente, al quinto e sesto periodo dell'articolo 2, comma 4, del decreto-

legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 2000, n. 5.

- 1. 10.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di promuovere l'avvio dei mercati televisivi anche in tecnica numerica su frequenze terrestri sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami d'azienda tra concessionari televisivi in ambito locale e tra questi e concessionari televisivi in ambito nazionale, a condizione che le acquisizioni operate da questi ultimi siano impiegate esclusivamente per le sperimentazioni in tecnica digitale.

- 1. 27.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Fino alla data di adozione delle trasmissioni televisive esclusivamente in tecnica numerica, e comunque per un periodo non superiore a 6 anni, i soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 27 agosto, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, che sono stati esclusi dalle concessioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 13 gennaio 1999, n. 15, convertito con modificazioni dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, possono proseguire l'esercizio degli impianti di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e dei connessi collegamenti di telecomunicazioni con gli obblighi e i diritti previsti per concessionari.

- 1. 12.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Alle imprese televisive locali, legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122, è consentita la prosecuzione

dell'attività con gli impianti di diffusione e i connessi collegamenti, fino all'applicazione del piano di conversione alla tecnica digitale su frequenze terrestri.

- 1. 14.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Alle imprese televisive legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122, anche se sottoposte a provvedimenti cautelari di sospensione emessi dall'autorità giudiziaria, è consentita la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva fino alla completa conversione strutturale del sistema di trasmissione da analogico a digitale.

- 1. 16.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Con proprio regolamento, da adottarsi entro 24 mesi dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità stabilisce le disposizioni per il rilascio di autorizzazione, licenza o concessione per la trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri.

- 1. 19.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è sostituito dal seguente: « Al fine di dare impulso alla conversione delle reti televisive e radiofoniche secondo la tecnica numerica, nel rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza, l'Autorità può stabilire un periodo transitorio nel quale non vengono applicati i limiti previsti nel presente comma fin quando verifichi uno

sviluppo della tecnica numerica tale da consentire un'adeguata diffusione dei programmi nella stessa tecnica.

- 1. 101.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'effettivo sviluppo delle trasmissioni terrestri in tecnica numerica costituisce l'elemento essenziale per l'individuazione del termine di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249, da parte dell'Autorità, anche in considerazione degli investimenti effettuati per la diffusione del digitale terrestre e dei servizi realizzati da parte dei diversi soggetti. Conseguentemente, l'articolo 3, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, è sostituito dal seguente: « 3. L'Autorità, in relazione all'effettivo congruo sviluppo dell'utenza dei programmi radiotelevisivi via satellite e via cavo e a mezzo frequenze terrestri in tecnica digitale indica il termine entro il quale i programmi irradiati dalle emittenti di cui al comma 6 devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo o attraverso l'utilizzo delle frequenze terrestri in tecnica digitale ».

- 1. 102.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2001 *con le seguenti:* 20 novembre 2001.

- 1. 58.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e con le procedure di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, *con le seguenti:* e con le procedure indicate dall'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 2 e dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

- 1. 167.** La Commissione.

Al comma 2, dopo le parole: n. 249 *aggiungere le seguenti:* , articolo 3, comma 2.

- 1. 60.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, dopo le parole: relativo mercato *aggiungere le seguenti:* , comunque non oltre dodici mesi dall'avvio del nuovo standard tecnico.

- 1. 59.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, sopprimere le parole: di cui alla predetta legge.

- 1. 68.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: Fino all'adozione *con le seguenti:* Fino alla completa attuazione.

- 1. 61.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: all'adozione di tale piano *con le seguenti:* all'attuazione del predetto piano analogico.

- 1. 160.** Peretti.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: di tale piano *con le seguenti:* del predetto piano di assegnazione delle frequenze in tecnica analogica.

- 1. 150.** Giulietti.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: di tale piano *aggiungere le seguenti:* in tecnica analogica.

- 1. 110.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: legittimamente operanti con le seguenti: in attività.

- 1. 67.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: legittimamente con la seguente: concessionari.

- 1. 111.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: nell'esercizio dell'attività.

- 1. 63.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: con gli obblighi e i diritti del concessionario.

- 1. 62.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua misure a sostegno del settore per l'introduzione dei sistemi di ricezione audiovisivi terrestri a larga banda.

- 1. 11.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, dopo le parole: con gli obblighi e i diritti del concessionario aggiungere le seguenti: Nelle more della definizione del piano di assegnazione in tecnica analogica i soggetti legittimamente operanti in ambito locale possono proseguire nell'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora a condizione che le loro trasmissioni siano diffuse su un territorio

la cui popolazione residente sia inferiore a dieci milioni di abitanti e lo stesso non interessi più di quattro regioni. Gli eventuali soggetti che, già operino oltre i predetti limiti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, devono dismettere o cedere a terzi gli impianti eccedenti dandone comunicazione al Ministero delle comunicazioni.

- 1. 161.** Peretti.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-bis. La prosecuzione nell'esercizio di cui al comma 2 è subordinata alla verifica da parte del Ministero delle Comunicazioni del possesso dei seguenti requisiti soggettivi alla data del 30 settembre 2001:

se impresa per la radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale la natura giuridica di società di persone o di capitali o di società cooperativa che impieghi almeno due dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale;

se impresa per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale a carattere commerciale la natura giuridica di società di capitali che impieghi almeno quindici dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale;

se impresa per la radiodiffusione sonora in ambito locale o nazionale a carattere comunitario la natura giuridica di associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro.

2-ter. I legali rappresentanti e gli amministratori della impresa non devono aver riportato condanne irrevocabili a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non devono essere stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956 n. 1423, e successive modificazioni o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. A tal fine le imprese interessate dovranno inoltrare al Ministero delle comunicazioni entro il 30

settembre 2001 le dichiarazioni e la documentazione necessaria per la suddetta verifica secondo modalità definite dalla Direzione Generale Concessioni e Autorizzazioni dello stesso Ministero.

1. 158. Lenti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Le emittenti radiofoniche nazionali *non profit* sono autorizzate ad accendere le frequenze, dove disponibili, fino al raggiungimento della quota del 60 per cento di copertura del territorio, prevista dall'articolo 3, comma 5 della legge 249/97 e dall'articolo 1-ter della legge 5 del 2000. È fatto successivamente obbligo alle stesse emittenti di darne immediata notizia al Ministero per le comunicazioni, affinché attui i dovuti controlli.

1. 13. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Sono riconosciuti a favore delle emittenti radiofoniche *non profit* nazionali che trasmettono programmi di informazione superiore alle otto ore giornaliere, contributi finalizzati alla copertura delle spese di gestione e degli investimenti necessari a garantire il diritto di informazione mediante sistemi satellitari degli italiani residenti, nella comunità europea, nel continente australiano e in quello americano.

1. 15. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Le imprese per la radiodiffusione sonora in ambito locale possono servire fino ad un massimo di quindici province limitrofe e comprese al massimo in quattro regioni. La popolazione complessivamente servita non può superare i dodici milioni di abitanti. Le imprese che alla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto servono oltre dodici milioni di abitanti devono procedere entro sei mesi a ridurre entro tale limite l'area territoriale servita. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 31 e 32 della legge 31 luglio 1997 n. 249.

1. 159. Lenti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le imprese di radiodiffusione sonora in ambito locale possono irradiare il segnale fino ad un massimo di quattro regioni al nord ovvero cinque regioni al centro e al sud, purché le stesse siano limitrofe e la popolazione complessivamente servita non superi i 15 milioni di abitanti. Le imprese che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto superino i predetti limiti sono tenute ad adeguarsi ai limiti stessi entro sei mesi. In caso di inottemperanza il Ministero delle Comunicazioni dispone la sospensione dell'esercizio fino all'avvenuto adeguamento.

1. 166. La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera a), n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, sono abrogate le parole: « di iscrizione al Registro delle imprese radiotelevisive e ».

* **1. 26.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera a), n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, sono soppresse le seguenti parole: « di iscrizione al Registro delle imprese radiotelevisive e ».

***1. 165.** La Commissione.

Aggiungere in fine il seguente comma:

3. All'articolo 2, comma 1, lettera a), n. 51, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, sono abrogate le parole: di iscrizione al Registro delle imprese radiotelevisive.

***1. 174.** Butti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Al decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dal Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica 21 settembre 1999, n. 378, all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Possono beneficiare delle misure di sostegno previste dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le emittenti televisive locali titolati di concessione che, nell'anno precedente a quello al quale si riferisce il bando di cui al comma 1, siano state ammesse alle provvidenze di cui all'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Ai fini del presente comma e con riferimento ai bandi di cui al precedente comma 1, anche già emanati, per emittenti ammesse alle provvidenze è da intendersi quelle per le quali sia intervenuto il parere favorevole della commissione di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680.

1. 39. Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Al decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica 21 settembre 1999, n. 378, all'articolo 1, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Possono beneficiare delle misure di sostegno previste dall'articolo 45,

comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le emittenti televisive locali titolari di concessione che, nell'anno precedente a quello al quale si riferisce il bando di cui al comma 1, siano state ammesse alle provvidenze di cui all'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Ai fini del presente comma e con riferimento ai bandi di cui al precedente comma 1, anche gli emanati, per emittenti ammesse alle provvidenze è da intendersi quelle per le quali sia intervenuto il parere favorevole della commissione di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680.

1. 71. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per l'informazione e l'Editoria, eroga le somme relative alle riduzioni tariffarie di cui agli articoli 4, 7, 8 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e all'articolo 7 della legge 27 ottobre 1993, n. 422 e quelle relative al rimborso dell' 80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa di informazione nazionale o regionale, così come previsto dall'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996 n. 680, nei limiti degli specifici stanziamenti conservati nell'apposito capitolo del bilancio dello Stato. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo emana un Regolamento con decreto del Presidente della Repubblica nel quale vengono stabilite le modalità di erogazione delle provvidenze di cui al presente articolo.

*** 1. 25.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Aggiungere, in fine, il seguente comma 3:

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'Editoria, eroga le somme relative alle riduzioni tariffarie di cui agli articoli 4, 7, 8 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e all'articolo 7 della legge 27 ottobre 1993, n. 422 e quelle relative al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa di informazione nazionale o regionale, così come previsto dall'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996 n. 680, nei limiti degli specifici stanziamenti conservati nell'apposito capitolo del bilancio dello Stato. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo emana un Regolamento con decreto del Presidente della Repubblica nel quale vengono stabilite le modalità di erogazione delle provvidenze di cui al presente articolo.

* **1. 171.** Butti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. L'Autorità riserva all'emittenza radiofonica comunitaria a carattere nazionale il dieci per cento delle frequenze terrestri digitali. Considerato l'elevato contenuto culturale e sociale dell'attività non a fini di lucro, il Ministero delle comunicazioni prevede per i titolari delle attività di cui sopra la copertura dei costi di installazione e gestione dei relativi impianti.

1. 17. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Il comma 24 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è sostituito dal seguente:

Il canone di concessione o il contributo per il servizio di radiodiffusione digitale terrestre non è dovuto dagli interes-

sati per un periodo di dieci anni se televisiva, per un periodo di dieci anni se radiofonica.

1. 18. Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Al comma 17, ultimo periodo, dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, così come modificato dal comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1998, n. 122 sono aggiunte in fine le seguenti parole: « per effettuare collegamenti tra le sedi primarie e secondarie anche nell'ambito della stessa provincia e per effettuare collegamenti temporanei tra emittenti ».

* **1. 21.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Aggiungere, in fine, il seguente comma 3:

3. Al comma 17, ultimo periodo, dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, così come modificato dal comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1998, n. 122 sono aggiunte in fine le seguenti parole: « per effettuare collegamenti tra le sedi primarie e secondarie anche nell'ambito della stessa provincia e per effettuare collegamenti temporanei tra emittenti ».

* **1. 172.** Butti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. È abrogato l'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 4 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

1. 151. Giuliotti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Il termine di cui al comma 2-bis, secondo periodo, dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, è prorogato sino al 31 marzo 2002.

* **1. 22.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Aggiungere, in fine, il seguente comma 3:

3. Il termine di cui al comma 2-*bis*, secondo periodo, dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, è prorogato sino al 31 marzo 2002.

* **1. 173.** Butti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-*bis*. All'articolo 46-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto in fine il seguente comma:

« Alle emittenti concessionarie per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale non si applicano le disposizioni del presente articolo.

1. 23. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-*bis*. La prosecuzione nell'esercizio da parte dei soggetti di cui al comma 2 è subordinata alla verifica del possesso dei seguenti requisiti alla data del 30 settembre 2001:

a) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale, la natura giuridica di società di persone o di capitali o di società cooperativa che impieghi almeno due dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale;

b) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale a carattere commerciale, la natura giuridica di società di capitali che impieghi almeno quindici dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale;

c) se emittente di radiodiffusione sonora a carattere comunitario, la natura giuridica di associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro.

2-*ter*. I legali rappresentanti e gli amministratori della impresa non devono aver riportato condanne irrevocabili a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non devono essere stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. Ai fini delle verifiche di cui al comma 2-*bis* ed al presente comma, le emittenti interessate inoltrano al Ministero delle comunicazioni entro il 30 settembre 2001 le dichiarazioni e la documentazione necessarie, secondo modalità definite dallo stesso Ministero entro il 30 giugno 2001.

1. 152. Giuliatti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Ai titolari di concessioni o di autorizzazioni radiotelevisive, anche via cavo e da satellite, è garantito il diritto di cronaca in occasione di avvenimenti di interesse generale in ambito sociale, culturale e sportivo. Ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca è consentita l'acquisizione e la diffusione, anche in diretta, di commenti, materiali sonori e informazioni, nonché di immagini differite. La richiesta di accesso all'avvenimento deve essere comunicata agli organizzatori, salvo situazioni eccezionali, almeno quarantotto ore prima dell'evento. L'accesso ai soli fini dell'esercizio del diritto di cronaca è gratuito ed è limitato agli operatori incaricati della realizzazione di una produzione di informazione.

1. 153. Giuliatti.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. Ferme restando le disposizioni della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti titolari di imprese editrici di giornali quotidiani possono essere titolari di non più di una concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenza terrestri in ambito nazionale. I titolari di concessione per la

radiodiffusione sonora su frequenze terrestri in ambito nazionale possono essere titolari di non più di una concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale. I soggetti titolari di più di una concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale non possono essere titolari di imprese editrici di giornali quotidiani. Ai fini del presente comma alla titolarità di concessione o di licenza è equiparato il controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

1. 154. Giulietti.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. La diffusione delle trasmissioni in tecnica digitale su frequenze terrestri avviene secondo le modalità e in applicazione degli standard tecnici DAB (digital audio broadcasting) per la radiodiffusione sonora e DVB (digital video broadcasting) per i programmi televisivi; le trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale sono irradiate in banda VHF-III e in banda UHF-L. L'Autorità nella definizione del piano di assegnazione per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale adotta il criterio di miglior e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico suddividendo le risorse in relazione alla tipologia del servizio, prevedendo per i soggetti nazionali, ogni volta che sia possibile, reti isofrequenziali per macro aree di diffusione.

1. 162. Peretti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le concessioni per l'esercizio della radiodiffusione sonora in tecnica digitale su frequenze terrestri sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 5 lettera b) della legge 31 luglio 1997, n. 249. Ciascun blocco di diffusione (Multiplex) dovrà diffondere almeno cinque programmi oltre a servizi dati e multimediali sia associati a ciascun programma, sia comuni al blocco. La gestione di blocchi di diffusione è as-

segnata, tramite autorizzazione, rilasciata dal Ministero, prioritariamente ai consorzi composti esclusivamente da concessionari per la radiodiffusione sonora in tecnica analogica. Le predette concessioni sono rilasciate a condizione che la diffusione avvenga, di norma, nello stesso bacino, o parte di esso, oggetto della concessione o autorizzazione analogica. È fatto obbligo ai concessionari radiofonici privati a carattere nazionale di diffondere il medesimo programma, identificato con un unico marchio, sull'intero territorio oggetto della concessione. I soggetti abilitati all'esercizio in tecnica digitale dovranno iniziare le trasmissioni secondo un programma da essi stabilito e vincolante per la vigenza della concessione che preveda per i concessionari nazionali l'inizio delle trasmissioni non oltre il 31 dicembre 2002 e per le locali entro il 31 dicembre 2003. Le concessioni sono comunque rilasciate sulla base di un progetto di attuazione e di un progetto radioelettrico presentato dagli interessati. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi radiofonici digitali su frequenze terrestri, i soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione sonora in tecnica analogica, previa comunicazione al Ministero, sono abilitati, entro trenta giorni dalla presentazione del progetto, alla sperimentazione di trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale, di norma nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della concessione in tecnica analogica, alle condizioni stabilite nel presente comma.

1. 163. Peretti.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. « Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero adotta un programma per lo sviluppo e la diffusione in Italia delle nuove tecnologie di trasmissione radiofonica digitale su frequenze terrestri e da satellite e per l'introduzione dei sistemi audiovisivi terrestri a larga banda, individuando contestualmente misure a sostegno del settore ».

1. 164. Peretti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva iscritte nel registro nazionale delle imprese radiotelevisive di cui all'articolo 12 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono utilizzare le riduzioni tariffarie di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, agli articoli 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, ed all'articolo 7 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, relative alle utenze telefoniche, ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, per i pagamenti di imposta, inclusi quelli di sostituto d'imposta, portando in detrazione dai versamenti da effettuare gli importi delle suddette riduzioni tariffarie. Tale agevolazione può essere utilizzata anche su più versamenti fino a concorrenza del relativo ammontare.

1. 01. Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni adottano, su proposta dei soggetti gestori e sentiti i comuni interessati, piani di risanamento al fine di adeguare, in modo graduale, e comunque entro il termine di 24 mesi, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 15) della legge 31

luglio 1997, n. 249. In caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento è adottato dalle regioni, sentiti i comuni e gli interessati, entro i successivi tre mesi. Il piano, la cui realizzazione è controllata dalle regioni, può prevedere anche la delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione in siti conformi alla pianificazione in materia, e degli impianti di diversa tipologia in siti idonei. Il risanamento è effettuato con onere a carico dei titolari degli impianti.

***2. 1.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni adottano, su proposta dei soggetti gestori e sentiti i comuni interessati, piani di risanamento al fine di adeguare, in modo graduale, e comunque entro il termine di 24 mesi, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 15) della legge 31 luglio 1997, n. 249. In caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento è adottato dalle regioni, sentiti i comuni e gli interessati, entro i successivi tre mesi. Il piano, la cui realizzazione è controllata dalle regioni, può prevedere anche la delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione in siti conformi alla pianificazione in materia, e degli impianti di diversa tipologia in siti idonei. Il risanamento è effettuato con onere a carico dei titolari degli impianti.

***2. 49.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. Entro dodici mesi dalla data di conversione in legge le regioni adottano, su

proposta dei soggetti gestori e sentiti i comuni interessati, piani di risanamento al fine di adeguare, in modo graduale, e comunque entro il termine di 24 mesi, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249. In caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento è adottato dalle regioni, sentiti i comuni e gli interessati, entro i successivi tre mesi. Il piano, la cui realizzazione è controllata dalle regioni, può prevedere anche la delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione in siti conformi alla pianificazione in materia, e degli impianti di diversa tipologia in siti idonei. Il risanamento è effettuato con onere a carico dei titolari degli impianti.

* **2. 63.** Butti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

1. In attesa dell'attuazione dei Piani nazionali di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva legittimamente operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che concorrano al ricorrente superamento dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici stabiliti dal decreto 10 settembre 1998, n. 381, qualora risultasse impraticabile l'azione di risanamento di cui al comma 2 del presente articolo, sono trasferiti nei siti alternativi previsti dal Piano di assegnazione delle frequenze. I predetti siti sono individuati come idonei dall'Autorità delle garanzie nelle comunicazioni, previa consultazione delle regioni o delle province autonome nei cui territori si trovano i siti occupati attualmente o individuati per i trasferimenti. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, d'intesa con il Ministro delle comunicazioni, predispone, an-

che in via anticipata rispetto al termine stabilito con le concessioni, un programma di adeguamento che può riguardare un ambito territoriale limitato, al fine di salvaguardare gli esercizi in corso e di evitare interferenze.

2. 5. Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, sopprimere le parole: sonora e televisiva

2. 8. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, sopprimere le parole: o concorrono a superare.

***2. 9.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, sopprimere le parole: o concorrono a superare.

***2. 40.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, dopo le parole: n. 249 aggiungere le seguenti: entro il termine di dodici mesi dalla notifica dell'infrazione.

2. 10. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, dopo le parole: della legge 31 luglio 1997 n. 249 aggiungere le seguenti: e qualora le azioni di risanamento previste dal successivo comma 2 non siano praticabili.

2. 50. Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, sopprimere le parole: , con onere a carico del titolare dell'impianto,.

2. 61. Lenti.

Al comma 1, sostituire le parole: con onere a carico del titolare dell'impianto *con le seguenti:* a spese dello Stato.

2. 11. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, sopprimere le parole: su iniziativa delle regioni e delle provincie autonome.

2. 41. Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, sostituire le parole da: su iniziativa delle regioni *fino alla fine del comma, con le seguenti:* nei siti individuati dai predetti piani, purché ritenuti idonei sotto l'aspetto radioelettrico dal Ministero delle comunicazioni che dispone il trasferimento e, decorsi inutilmente 12 mesi, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, disattiva gli impianti fino al trasferimento.

***2. 4.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, sostituire le parole da: su iniziativa delle regioni *fino alla fine del comma, con le seguenti:* nei siti individuati dai predetti piani, purché ritenuti idonei sotto l'aspetto radioelettrico dal Ministero delle comunicazioni che dispone il trasferimento e, decorsi inutilmente 12 mesi, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, disattiva gli impianti fino al trasferimento.

***2. 48.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, sostituire le parole da: su iniziativa delle regioni *fino alla fine del comma, con le seguenti:* nei siti individuati dai predetti piani, purché ritenuti idonei sotto l'aspetto radioelettrico dal Ministero delle comunicazioni che dispone il trasferimento e, decorsi inutilmente 12 mesi,

d'intesa con il Ministero dell'ambiente, disattiva gli impianti fino al trasferimento.

*** 2. 60.** Butti.

Al comma 1, sopprimere le parole: nei siti individuati dai predetti piani.

2. 12. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, sostituire le parole da: nei siti *fino a:* autonome *con le seguenti:* nei siti concordati con le regioni e le provincie autonome.

2. 13. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, dopo la parola: individuati *inserire le parole:* dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica analogica e.

2. 62. La Commissione.

Al comma 1, sopprimere le parole: e, fino alla loro adozione, nei siti indicati dalle regioni e dalle provincie autonome.

2. 42. Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, sopprimere le parole: fino alla loro adozione.

2. 32. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, sostituire le parole da: nei siti individuati dai predetti piani *con le seguenti:* nei siti concordati con le emittenti interessate.

2. 37. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, dopo le parole: Ministero delle comunicazioni *aggiungere le seguenti:* sentite le associazioni nazionali interessate.

2. 30. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, dopo le parole: Ministero delle Comunicazioni *aggiungere le seguenti:* , sentite le associazioni nazionali di categoria delle imprese interessate.

2. 56. Lenti.

Al comma 1, dopo le parole: , decorsi inutilmente centoventi giorni *aggiungere le seguenti:* dalla data indicata dal provvedimento.

2. 51. Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michellini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, sostituire le parole: 120 giorni *con le seguenti:* 240 giorni.

***2. 14.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, sostituire le parole: 120 giorni *con le seguenti:* 240 giorni.

***2. 43.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michellini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, sopprimere le parole: d'intesa con il Ministero dell'ambiente.

2. 33. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui la riduzione a conformità dei predetti limiti e valori incida sensibilmente sulla qualità del segnale in modo tale da compromettere la stessa esistenza dell'attività, l'esercente ha diritto ad un contributo di mancato eserci-

zio il cui onere è a carico dello Stato. Le modalità di tale rimborso sono stabilite con delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di concerto con il Ministero delle comunicazioni e sentite le associazioni nazionali rappresentative delle imprese del settore entro e non oltre trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto.

2. 6. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le regioni e le province autonome indicano i siti di cui al precedente comma 1, sentiti i comuni competenti, ferme restando le competenze attribuite ai comuni medesimi in materia di urbanistica ed edilizia per quanto riguarda l'installazione degli impianti di telefonia mobile anche ai fini della tutela dell'ambiente, del paesaggio nonché della tutela della salute.

2. 55. Turrone, Vigni, Casinelli, De Cesaris.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le regioni adottano, su proposta dei soggetti gestori e sentiti i comuni interessati, piani di risanamento al fine di adeguare, in modo graduale, e comunque entro il termine di 24 mesi, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 15) della legge 31 luglio 1997, n. 249. In caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento è adottato dalle regioni, sentiti i comuni e gli interessati, entro i successivi tre mesi. Il piano, la cui realizzazione è controllata dalle regioni, può prevedere anche la delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione in siti conformi alla pianificazione in materia, e degli impianti di

diversa tipologia in siti idonei. Il risanamento è effettuato con onere a carico dei titolari degli impianti.

- 2. 2.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: di risanamento.

- 2. 29.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, sostituire le parole da: dall'articolo *fino a:* n. 381 *con le seguenti:* dalla normativa vigente.

- 2. 34.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, sopprimere le parole: disposte dalle regioni e dalle province autonome.

- 2. 44.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 2, sostituire le parole: a carico dei titolari degli impianti *con le seguenti:* con il contributo dei titolari degli impianti.

- 2. 7.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, sostituire le parole: dei titolari degli impianti *con le seguenti:* dello Stato.

- 2. 15.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: su proposta dei soggetti gestori al fine di adeguare, in modo graduale, e comunque entro il

termine di 24 mesi, gli impianti radioelettrici già esistenti ai limiti e ai valori stabiliti dalla legge.

- 2. 47.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: su proposta dei soggetti gestori e sentiti i Comuni interessati al fine di adeguare, in modo graduale, e comunque entro il termine di 24 mesi, gli impianti radioelettrici già esistenti ai limiti e ai valori stabiliti dalla legge.

- 2. 52.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Al fine dell'esecuzione di tali azioni di risanamento vengono rilasciate agli interessati dagli enti preposti le necessarie autorizzazioni e concessioni urbanistiche, ambientali, paesaggistiche e radioelettriche.

- 2. 60.** Lenti.

Al comma 2, dopo la parola: soggetti *aggiungere la seguente:* operanti.

- 2. 16.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, dopo le parole: non ottemperano *aggiungere le seguenti:* entro sessanta giorni dalla notifica delle competenti Autorità.

- 2. 17.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, dopo le parole: a conformità *aggiungere le seguenti:* dei tetti di radiofrequenze compatibili.

- 2. 18.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ivi previsti con le seguenti: da definirsi con gli stessi.

- 2. 26.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, sopprimere le parole da: con esclusione fino a: n. 689.

- 2. 25.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 20 milioni.

- 2. 19.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 150 milioni.

- 2. 20.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, sopprimere le parole: irrogata dalle regioni e dalle province autonome.

- 2. 28.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Le sanzioni per le imprese radiofoniche e televisive locali sono ridotte a un decimo.

- 2. 58.** Lenti.

Al comma 2, sostituire le parole: In caso di reiterazione della violazione con le seguenti: A seguito della terza notifica di violazione dei valori radioelettrici a norma di legge.

- 2. 27.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, sostituire le parole: il Ministro dell'ambiente con le seguenti: il Ministro delle comunicazioni e le parole: il Ministro delle comunicazioni con le seguenti: il Ministro dell'ambiente.

- 2. 45.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole da: fatte salve fino a: n. 59.

- 2. 24.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: di concerto con il Ministero della sanità e con il Ministro delle comunicazioni.

- 2. 36.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: anche su segnalazione delle regioni e delle province autonome.

- 2. 23.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: la disattivazione con le seguenti: la temporanea disattivazione.

- 2. 21.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: alla quale provvedono i competenti organi del Ministero delle comunicazioni.

- 2. 35.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, terzo periodo, dopo la parola: provvedono aggiungere le seguenti: senza alcun onere a carico del titolare dell'impianto.

- 2. 22.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fino all'esecuzione delle azioni di risanamento.

* **2. 31.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, ultimo periodo, aggiungere, infine, le parole: fino all'esecuzione delle azioni di risanamento.

* **2. 57.** Lenti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. In caso di applicazione delle sanzioni amministrative previste al comma 2, non sono applicabili, per lo stesso fatto, sanzioni amministrative previste da norme regionali.

2. 59. Lenti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Interventi urgenti a sostegno). — 1. All'articolo 2, comma 1, lettera a), n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, sono soppresse le parole: « d'istruzione al Registro delle imprese radiotelevisive ».

2. Con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, è autorizzata la riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base del Ministero delle comunicazioni dell'entrate di cui al capo 26.2.4-capitolo 2569/1, nella misura del 50 per cento per il pagamento delle spese istruttorie relative alla valutazione e comparazione delle domande di concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locali.

3. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva iscritte nel Registro nazionale delle imprese radiotelevisive di cui all'articolo 12 della legge 6 agosto 1990, n. 223, così come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge

possano utilizzare le riduzioni tariffarie di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1997, n. 67, agli articoli 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e all'articolo 7 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, relative alle utenze telefoniche, ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazioni di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, nonché *provider internet*, troveranno le riduzioni previste dalle leggi sopraindicate direttamente in bolletta o in fattura o potranno essere portate in deduzione per i pagamenti d'imposta, inclusi quelli per sostituto d'imposta portando in detrazione dai versamenti da effettuare gli importi delle suddette riduzioni tariffarie. Tale agevolazione può essere utilizzata anche su più versamenti fino a concorrenza del relativo ammontare.

4. Ai fini del comma 3, le imprese che abbiano presentato domanda d'iscrizione al registro di cui a tale comma sono equiparate alle imprese scritte.

2. 011. Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Diffusioni radiotelevisive interconnesse). — 1. Nelle more della definizione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica analogica di cui al comma 2 del presente decreto-legge, le emittenti radiofoniche locali, sulla base di una preventiva intesa contrattuale o attraverso la costituzione di un consorzio, possono essere utilizzate dal Ministero delle comunicazioni ad interconnettere i propri impianti al fine di diffondere le medesime trasmissioni per una durata massima giornaliera non eccedente le otto ore. L'interconnessione è consentita solo tra emittenti appartenenti alla medesima tipologia.

2. Fermo restando il limite complessivo di otto ore di durata giornaliera, ciascuna interconnessione non può avere durata inferiore a centoventi minuti.

3. La domanda di autorizzazione per la trasmissione in contemporanea del mede-

simo programma si considera accolta se non venga comunicato il diniego entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda stessa. Ferma restando la durata massima giornaliera prevista dal comma 1 è consentita la variazione dell'orario di interconnessione da parte dei soggetti già autorizzati, previa comunicazione all'Autorità da inoltrare con un preavviso di almeno quindici giorni. Per le trasmissioni informative, per eventi occasionali o eccezionali e non prevedibili, la comunicazione di variazione dell'orario di interconnessione può essere inoltrata entro ventiquattro ore dall'avvenuta trasmissione.

4. Le trasmissioni diffuse in interconnessione sono precedute e seguite da un avviso che informa della loro natura secondo le modalità stabilite con regolamento dall'Autorità. Le emittenti autorizzate alle diffusioni interconnesse sono tenute a trasmettere anche il marchio o la denominazione identificativi dell'emittente locale.

5. Le emittenti locali autorizzate alle diffusioni interconnesse non possono assumere un marchio o una denominazione identificativi che richiami in tutto o in parte il marchio o la denominazione di altra emittente interconnessa. Le trasmissioni diffuse in interconnessione devono, inoltre, essere identificate attraverso un marchio o una denominazione completamente autonomi rispetto a quelli delle emittenti interconnesse.

6. Il presente articolo si applica anche alle emittenti che, pur non trasmettendo in interconnessione strutturale, diffondono comunque programmi comuni, o identificati da un marchio comune, nell'arco della programmazione giornaliera.

***2. 01. Giulietti.**

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Diffusioni radiotelevisive interconnesse). — 1. Nelle more della definizione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica analogica di cui al comma 2 del presente decreto-legge, le emittenti radiofoniche locali, sulla base di una preven-

tiva intesa contrattuale o attraverso la costituzione di un consorzio, possono essere utilizzate dal Ministero delle comunicazioni ad interconnettere i propri impianti al fine di diffondere le medesime trasmissioni per una durata massima giornaliera non eccedente le otto ore. L'interconnessione è consentita solo tra emittenti appartenenti alla medesima tipologia.

2. Fermo restando il limite complessivo di otto ore di durata giornaliera, ciascuna interconnessione non può avere durata inferiore a centoventi minuti.

3. La domanda di autorizzazione per la trasmissione in contemporanea del medesimo programma si considera accolta se non venga comunicato il diniego entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda stessa. Ferma restando la durata massima giornaliera prevista dal comma 1 è consentita la variazione dell'orario di interconnessione da parte dei soggetti già autorizzati, previa comunicazione all'Autorità da inoltrare con un preavviso di almeno quindici giorni. Per le trasmissioni informative, per eventi occasionali o eccezionali e non prevedibili, la comunicazione di variazione dell'orario di interconnessione può essere inoltrata entro ventiquattro ore dall'avvenuta trasmissione.

4. Le trasmissioni diffuse in interconnessione sono precedute e seguite da un avviso che informa della loro natura secondo le modalità stabilite con regolamento dall'Autorità. Le emittenti autorizzate alle diffusioni interconnesse sono tenute a trasmettere anche il marchio o la denominazione identificativi dell'emittente locale.

5. Le emittenti locali autorizzate alle diffusioni interconnesse non possono assumere un marchio o una denominazione identificativi che richiami in tutto o in parte il marchio o la denominazione di altra emittente interconnessa. Le trasmissioni diffuse in interconnessione devono, inoltre, essere identificate attraverso un marchio o una denominazione completamente autonomi rispetto a quelli delle emittenti interconnesse.

6. Il presente articolo si applica anche alle emittenti che, pur non trasmettendo in interconnessione strutturale, diffondono

comunque programmi comuni, o identificati da un marchio comune, nell'arco della programmazione giornaliera.

***2. 06.** Chiavacci.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Norme a favore delle emittenti televisive locali). — 1. Le imprese di radiodiffusione televisiva iscritte nel registro nazionale delle imprese radiotelevisive istituito dall'articolo 12 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e, ai fini del presente articolo, le imprese che abbiano presentato domanda di iscrizione nei termini, a decorrere dal 1° gennaio 2001 possono utilizzare le riduzioni tariffarie di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, ed all'articolo 7 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, relative alle utenze telefoniche, ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, per i pagamenti di imposta, ivi inclusi quelli per sostituto d'imposta, portando in detrazione dai versamenti da effettuare gli importi delle suddette riduzioni tariffarie.

2. Tale agevolazione può essere utilizzata anche su più versamenti, fino a concorrenza del relativo ammontare.

3. Le imprese beneficiarie si avvarranno, ai fini della regolazione contabile dei versamenti di imposta effettuati tramite utilizzo, anche parziale, dell'agevolazione spettante, del conto fiscale di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, con le modalità stabilite con il decreto del Ministro delle finanze n. 90 del 1996.

****2. 02.** Ricci.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Norme a favore delle emittenti radiotelevisive locali). — 1. Le imprese di radiodiffusione televisiva iscritte nel registro nazionale delle imprese radiotelevisive istituito dall'articolo 12 della legge 6 agosto, n. 223, e, ai fini del presente arti-

colo, le imprese che abbiano presentato domanda di iscrizione nei termini, a decorrere dal 1° gennaio 2001 possono utilizzare le riduzioni tariffarie di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, ed all'articolo 7 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, relative alle utenze telefoniche, ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, per i pagamenti di imposta, ivi inclusi quelli per sostituto d'imposta, portando in detrazione dai versamenti da effettuare gli importi delle suddette riduzioni tariffarie.

2. Tale agevolazione può essere utilizzata anche su più versamenti, fino a concorrenza del relativo ammontare.

3. Le imprese beneficiarie si avvarranno, ai fini della regolazione contabile dei versamenti di imposta effettuati tramite utilizzo, anche parziale, dell'agevolazione spettante, del conto fiscale di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, con le modalità stabilite con il decreto del Ministro delle finanze n. 90 del 1996.

****2. 08.** Casilli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Norme a favore delle emittenti radiotelevisive locali). — 1. Alle emittenti radiotelevisive locali non si applicano le norme previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, concernente « Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica ». Sono abrogate tutte le norme contenute nella suddetta legge relative all'emittenza radiotelevisiva locale.

2. Le emittenti radiotelevisive locali rimangono soggette alla normativa precedente all'entrata in vigore della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

***2. 03.** Ricci.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Norme a favore delle emittenti radiotelevisive locali). — 1. Alle emittenti radiotelevisive locali non si applicano le norme previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, concernente « Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica ». Sono abrogate tutte le norme contenute nella suddetta legge relative all'emittenza radiotelevisiva locale.

2. Le emittenti radiotelevisive locali rimangono soggette alla normativa precedente all'entrata in vigore della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

***2. 010.** Casilli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Norme a favore delle emittenti radiotelevisive locali). — 1. Al decreto del Ministro delle comunicazioni, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 settembre 1999, n. 378, all'articolo 1, il comma 2 è sostituito con il seguente:

« 2. Possono beneficiare delle misure di sostegno previste dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le emittenti televisive locali titolari di concessione che, nell'anno precedente a quello al quale si riferisce il bando di cui al comma 1, siano state ammesse alle provvidenze di cui all'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Ai fini del presente comma e con riferimento ai bandi di cui al precedente comma 1, anche già emanati, per emittenti ammesse alle provvidenze sono da intendersi quelle per le quali sia intervenuto il parere favorevole della commissione di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680.

****2. 04.** Ricci.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Norme a favore delle emittenti radiotelevisive locali). — 1. Al decreto del Ministro delle comunicazioni, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 settembre 1999, n. 378, all'articolo 1, il comma 2 è sostituito con il seguente:

« 2. Possono beneficiare delle misure di sostegno previste dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le emittenti televisive locali titolari di concessione che, nell'anno precedente a quello al quale si riferisce il bando di cui al comma 1, siano state ammesse alle provvidenze di cui all'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Ai fini del presente comma e con riferimento ai bandi di cui al precedente comma 1, anche già emanati, per emittenti ammesse alle provvidenze sono da intendersi quelle per le quali sia intervenuto il parere favorevole della commissione di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680.

****2. 07.** Casilli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Norme a favore delle emittenti radiotelevisive locali). — 1. Al decreto del Ministro delle comunicazioni, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 settembre 1999, n. 378, all'articolo 1, il comma 2 è sostituito con il seguente:

« 2. Possono beneficiare delle misure di sostegno previste dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le emittenti televisive locali titolari di concessione che, nell'anno precedente a quello al quale si riferisce il bando di cui al comma 1, siano state ammesse alle provvidenze di cui all'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Ai fini del presente comma e con riferimento ai bandi di cui al precedente comma 1, anche

già emanati, per emittenti ammesse alle provvidenze sono da intendersi quelle per le quali sia intervenuto il parere favorevole della commissione di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680.

****2. 013.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

Il comma 2, dell'articolo 1, del decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378, è sostituito dal seguente:

« 2. Possono beneficiare delle misure di sostegno previste dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le emittenti televisive locali titolari di concessione che, nell'anno precedente a quello al quale si riferisce il bando di cui al comma 1, siano state ammesse alle provvidenze di cui all'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Ai fini del presente comma e con riferimento ai bandi di cui al precedente comma 1, anche già emanati, per emittenti ammesse alle provvidenze è da intendersi quelle per le quali sia intervenuto il parere favorevole della commissione di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680.

**** 2. 037.** La Commissione.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

3. Al decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 settembre 1999, n. 378, all'articolo 1, sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Possono beneficiare delle misure di sostegno previste dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le emittenti televisive locali titolari di concessione che, nell'anno precedente a quello al quale si riferisce il bando di cui al comma 1, siano state ammesse alle provvidenze di cui all'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Ai fini del presente comma e con riferimento ai bandi di cui al precedente comma 1, anche già emanati, per emittenti ammesse alle provvidenze sono da intendersi quelle per le quali sia intervenuto il parere favorevole della commissione di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680.

**** 2. 038.** Butti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Norme a favore delle emittenti radiotelevisive locali). — 1. Al comma 18 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la parola: « ottantadue » è sostituita dalla seguente: « centoventi ». All'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, nel limite di lire 38 miliardi in ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.

***2. 05.** Ricci.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Norme a favore delle emittenti radiotelevisive locali). — 1. Al comma 18 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la parola: « ottantadue » è sostituita dalla seguente: « centoventi ». Al-

l'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, dall'applicazione della presente disposizione nel limite di lire 38 miliardi in ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.

***2. 09.** Casilli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. All'articolo 2, comma 1, lettera a), n. 5), del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680 sono soppresse le parole: « di iscrizione al Registro delle imprese radiotelevisive e ».

2. 014. Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, eroga le somme relative alle riduzioni tariffarie di cui agli articoli 4, 7, 8 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e all'articolo 7 della legge 27 ottobre 1993, n. 422 e quelle relative al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa di informazione nazionale o regionale, così come previsto dall'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, nei limiti degli specifici stanziamenti conservati nell'apposito capitolo del bilancio dello Stato. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo emana un regolamento con De-

creto del Presidente della Repubblica nel quale vengono stabilite le modalità di erogazione delle provvidenze di cui al presente articolo.

2. 015. Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Agli articoli 46-bis e 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente comma: « Alle emittenti concessionarie per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale non si applicano le disposizione del presente articolo ».

*** 2. 016.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Agli articoli 46-bis e 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente comma: « Alle emittenti concessionarie per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale non si applicano le disposizione del presente articolo ».

*** 2. 039.** Butti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Il termine di cui al comma 2-bis, secondo periodo, dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito con modificazioni della legge 29 marzo 1999, n. 78, è prorogato sino al 31 marzo 2002.

2. 017. Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Al comma 17, ultimo periodo, dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, così come modificato dal comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1998, n. 122, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « per effettuare collegamenti tra le sedi primarie e secondarie anche nell'ambito della stessa provincia e per effettuare collegamenti temporanei tra emittenti ».

2. 018. Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. È consentita alle emittenti radiotelevisive locali la trasmissione di programmi informativi differenziati sul territorio per il quale è rilasciata la concessione, per non oltre un quinto delle ore di trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza. A tal fine è consentito alle emittenti di diffondere i propri programmi anche attraverso più impianti di messa in onda. La concessione è titolo per l'utilizzazione, su base di non interferenza, dei collegamenti di telecomunicazione a tal fine necessari.

2. 019. Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le regioni, le provincie autonome adottano misure atte a favorire la costituzione di consorzi tra soggetti operanti in ambito locale nello stesso bacino, anche al fine di unificare fasi di realizzazione delle produzioni o costituire società di servizio

comuni. Le fusioni e le incorporazioni societarie di soggetti operanti in ambito locale avvengono in regime di esenzione fiscale.

2. 020. Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

I concessionari in ambito locale che intendono interconnettere i propri impianti al fine di diffondere contemporaneamente le medesime produzioni presentano richiesta di autorizzazione all'Autorità, che provvede entro quarantacinque giorni; trascorso tale termine senza che l'autorità si sia espressa, l'autorizzazione si intende rilasciata.

2. 021. Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Le diffusioni interconnesse da parte di concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale hanno una durata massima di otto ore giornaliera. Nella quota di otto ore sono compresi i messaggi pubblicitari (spot e altre forme di pubblicità), le sponsorizzazioni e i programmi contenenti offerte fatte direttamente al pubblico. L'autorizzazione rilasciata ai consorzi di emittenti locali o alle emittenti di intesa tra loro, che ne abbiano presentato richiesta, a trasmettere in contemporanea sul territorio nazionale per un tempo massimo di otto ore per giorno, comporta la possibilità per detti soggetti di emettere nel tempo di interconnessione programmi di acquisto e/o produzione del consorzio ovvero programmi di emittenti televisive estere

operanti sotto la giurisdizione di Stati membri dell'Unione Europea ovvero di Stati che hanno ratificato la Convenzione oggetto della legge 327 del 1993.

- 2. 022.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Le diffusioni interconnesse da parte di concessionari per la radiodiffusione sonora in ambito locale hanno una durata massima di otto ore giornaliere. Nella quota di otto ore sono compresi i messaggi pubblicitari (spot e altre forme di pubblicità), le sponsorizzazioni e programmi contenenti offerte fatte direttamente al pubblico.

- 2. 023.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Alle emittenti televisive in ambito locale l'Autorità può consentire di trasmettere diffusioni radiotelevisive con accesso condizionato su bande di frequenze terrestri. A tal fine le emittenti che trasmettono in ambito locale possono accordarsi con le emittenti televisive in ambito nazionale che trasmettono con accesso condizionato via cavo o da satellite per la reciproca diffusione di programmi anche in contemporanea, previa autorizzazione dell'Autorità. L'Autorità, con apposito regolamento disciplina la procedura.

- 2. 024.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Le concessionarie radiotelevisive in ambito locale possono trasmettere programmi differenziati in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza.

- 2. 025.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. È ammessa la sponsorizzazione dei telegiornali e dei giornali radio e dei notiziari radiotelevisivi di carattere politico, economico e finanziario trasmessi dai concessionari radiotelevisivi in ambito locale, anche da parte di imprese esercenti il credito e società di assicurazione.

- 2. 026.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. In ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, lettera b), numero 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'Autorità emana un regolamento in cui vengono introdotti interventi ed incentivi a favore delle concessionarie televisive in ambito locale e radiofoniche in ambito locale, con particolare riferimento ai seguenti criteri direttivi:

- a) previsione di un regime di esenzione fiscale sia per imposte dirette che indirette per le fusioni o le incorporazioni societarie di licenze in ambito locale

nonché per le compravendite tra i medesimi concessionari di intere aziende, di rami d'azienda o di impianti, a condizione che dalle medesime consegua una riduzione del numero delle concessioni;

b) contributo per le spese di acquisizione o fusione, qualora le relative operazioni determinino l'acquisto di impianti irradianti nella stessa zona interessata al servizio;

c) contributo per le spese di acquisizione o fusione, qualora le relative operazioni determinino l'acquisto di impianti irradianti in zone diverse da quelle di cui alla lettera b);

d) contributo pari al 25 per cento delle immobilizzazioni materiali risultanti dall'ultimo bilancio depositato qualora l'emittente radiotelevisiva in ambito locale provveda a disattivare i propri impianti rinunciando nel contempo alla licenza;

e) contributo per le spese documentate delle emittenti in ambito locale in possesso dei requisiti per il rinnovo della licenza per l'adeguamento o il rinnovo degli impianti di bassa frequenza, nonché per l'adeguamento, l'ammodernamento tecnologico e strutturale o il rinnovo dei loro impianti di radiodiffusione e di collegamento al fine di migliorare la qualità del segnale radiotelevisivo trasmesso, anche ai fini della sperimentazione delle nuove tecnologie di diffusione in tecnica digitale, ferme restando le caratteristiche radioelettriche degli impianti previste nella licenza in base agli standard tecnici emanati dal Ministero delle comunicazioni;

f) contributo per l'introduzione di nuove tecnologie trasmissive via cavo o via satellite, affinché le emittenti radiotelevisive in ambito locale partecipino alla realizzazione di reti di comunicazione interattive e multimediali su base territoriale; per quanto riguarda, in particolare, l'utilizzo del satellite da parte delle emittenti televisive locali, riunite in consorzi o vincolate tra loro da specifici accordi, dovranno essere previste forme di contribu-

zione per l'affitto di *transponder* e per alleviare i costi di ritrasmissione a terra del segnale;

g) fiscalizzazione degli oneri sociali per i dipendenti assunti con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato secondo la normativa prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per le imprese radiotelevisive private, con particolare riferimento alle assunzioni di addetti alla realizzazione di programmi informativi (*teleradioreporter*) nonché di figure specializzate nell'utilizzo di nuove tecnologie;

h) ai fini dell'accesso alle varie forme di agevolazione di natura fiscale, previdenziale, creditizia e per i fondi strutturali della Unione Europea, l'emittenza radiotelevisiva locale è equiparata al settore manifatturiero industriale;

i) la promozione, di concerto con le regioni interessate, nell'ambito dei programmi di formazione professionale del fondo sociale europeo e della formazione ordinaria, per la realizzazione di appositi corsi sulle qualifiche professionali per il personale tecnico e giornalistico delle emittenti radiotelevisive;

l) la previsione di disposizioni improntate ai principi della trasparenza e della verifica della utilizzazione dei finanziamenti nonché per la disciplina delle procedure di richiesta e di erogazione degli investimenti.

I contributi previsti dalle lettere b) e c) possono corrispondere fino al 50 per cento delle spese documentate a condizione che il soggetto acquirente o derivante dalla fusione disattivi impianti ai fini dell'ottimizzazione e della razionalizzazione dello spettro radio. Ove non si verifichi la predetta condizione detti contributi previsti dalle lettere b) e c), non possono superare il 30 per cento delle spese documentate. I contributi di cui alla lettera e) e quelli di cui alla lettera f) possono corrispondere, rispettivamente, fino al 50 per cento e fino all'80 per cento delle spese documentate.

Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle emittenti con scopi esclusivamente commerciali e a quelle *non profit* di cui all'articolo 6.

Le somme fino al 50 per cento degli utili dichiarati da persone fisiche o giuridiche non concorrono a formare reddito imponibile se, entro il periodo successivo a quello di realizzo, vengono investite per finanziare produzioni radiofoniche o televisive direttamente realizzate dalle emittenti locali titolari di concessione ovvero innovazioni tecnologiche dei mezzi tecnici e degli impianti di trasmissione delle stesse ovvero la sottoscrizione degli aumenti di capitale deliberati dalle società titolari di emittenti radiofoniche o televisive in ambito locale.

2. 027. Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michellini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

1. I commi 10, 11 e 12 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sono sostituiti dai seguenti:

10. Le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici economici, gli enti territoriali con esclusione di quelli con meno di 40.000 abitanti, nonché gli enti, sia strumentali che locali, che gestiscono servizi per meno di 40 mila persone, istituiscono nel proprio bilancio uno specifico capitolo cui imputare tutte le spese afferenti alla comunicazione istituzionale.

11. La comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario viene diffusa attraverso i mezzi di comunicazione di massa mediante acquisto di spazi pubblicitari.

12. Le somme che le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici economici e gli enti territoriali, ai sensi del comma 10, nonché le società a prevalente partecipa-

zione pubblica, destinano per fini di comunicazioni e istituzionali a carattere pubblicitario all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 20 per cento a favore dell'emittente radiotelevisiva locale con obblighi di informazione, operante nei territori dei Paesi dell'Unione Europea.

12-*bis*. Le somme di cui al precedente comma sono comprensive delle spese per l'acquisto degli spazi pubblicitari, ma non per quelle relative agli oneri relativi alla loro realizzazione, da calcolarsi a parte secondo un criterio che fissi una quota di costo in proporzione per ciascun mezzo di diffusione;

12-*ter*. Le amministrazioni dello Stato sono tenute ad inviare al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri i progetti di massima riguardanti strategie di comunicazione integrata che prevedono la diffusione di messaggi sui mezzi di comunicazione di massa. In particolare i progetti dovranno contenere indicazioni circa l'obiettivo della comunicazione, la copertura finanziaria, il contenuto dei messaggi, le zone geografiche nel cui ambito dovranno essere diffuse le campagne di comunicazione, i destinatari, gli eventuali soggetti coinvolti nella realizzazione. Dovrà essere inoltre specificato il programma di diffusione con previsione delle modalità e dei mezzi ritenuti più idonei al raggiungimento della massima efficacia della comunicazione.

12-*quater*. Le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici economici e gli enti territoriali di cui al presente articolo, sono tenuti a dare comunicazione, anche se negativa, all'Autorità delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, secondo termini e modalità stabilite dall'Autorità medesima con proprio provvedimento, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.

12-*quinquies*. L'Autorità, avvalendosi anche dei Comitati regionali per la comunicazione nonché degli uffici periferici del Ministero delle comunicazioni, verifica la diffusione della comunicazione pubblica a carattere pubblicitario sui diversi mezzi di comunicazione di massa ed opera un controllo puntuale sulla effettiva erogazione delle somme stanziare in bilancio da parte dei soggetti destinatari delle disposizioni di cui al presente decreto-legge.

12-*sexies*. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non adempiono agli obblighi previsti dal presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni. Competente alla contestazione ed alla applicazione della sanzione è l'Autorità. Si applicano le disposizioni contenute nel Capo I, Sezioni I e II della legge 24 novembre 1981, n. 689.

12-*septies*. Apposite convenzioni disciplinano il rapporto tra gli enti locali e le emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale. In dette convenzioni viene determinato il numero di ore minimo di trasmissione giornaliera destinate alla comunicazione ed all'informazione degli enti territoriali e vengono specificati gli impegni assunti dalle emittenti. In presenza di una pluralità di domande da parte delle emittenti, la scelta avverrà sulla base di un confronto concorsuale.

2. 028. Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

1. L'articolo 2, comma 8, lettera e), della legge 31 luglio 1997, n. 249, è sostituito con il seguente: « 8. Le concessionarie di pubblicità possono raccogliere nei settori radiofonico ovvero televisivo risorse economiche non oltre le quote previste nelle lettere a), b), c) e d). L'impresa concessio-

naria di pubblicità, controllata da o collegata ad un soggetto destinatario di concessione o autorizzazione radiotelevisiva, può raccogliere pubblicità anche per altri soggetti destinatari di licenza televisiva locale, a condizione che detta impresa concessionaria raccolga in esclusiva la pubblicità per il soggetto concessionario autorizzato che la controlla o è ad essa collegato. Tale concessionaria di pubblicità, in deroga a quanto stabilito al primo periodo del presente comma, che raccoglie pubblicità per conto delle emittenti televisive locali, può, per ogni punto di incidenza in percentuale del proprio fatturato sul totale delle risorse del settore televisivo, riferito alla sola quota di raccolta pubblicitaria per le emittenti televisive locali, anche oltre il limite stabilito all'articolo 2, comma 8, lettera a) della legge 31 luglio 1997, n. 249, incrementare dello 0,2 per cento i limiti di affollamento per la trasmissione di messaggi pubblicitari in ciascuna delle reti del soggetto concessionario o autorizzato che la controlla o è ad essa collegato. Sono abrogati gli articoli 15, comma 7, e 33, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223 ».

2. 030. Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

1. All'articolo 2, comma 8, lettera e) della legge 31 luglio 1997, n. 249, il secondo periodo è sostituito dai seguenti:

L'impresa concessionaria di pubblicità, controllata da o collegata ad un soggetto destinatario di concessione o autorizzazione radiotelevisiva, può raccogliere pubblicità anche per altri soggetti destinatari di licenza televisiva in ambito locale ed a condizione che detta impresa concessionaria raccolga in esclusiva la pubblicità per il soggetto concessionario o autorizzato che la controlla o è ad essa collegato. In tal caso il fatturato di raccolta riferito alla

sola quota di raccolta pubblicitaria per le emittenti televisive locali non è considerato nel limite previsto all'articolo 2, comma 8, lettera e) della legge 31 luglio 1997, n. 249. Sono abrogati gli articoli 15, comma 7, e 33, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

2. 029. Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michellini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 dell'articolo 3 della legge 30 aprile 1998, n. 122, non si applicano alle trasmissioni delle emittenti televisive locali destinate unicamente nel territorio nazionale e che non possono essere ricevute, direttamente o indirettamente, salvo i naturali debordamenti, in uno o più Stati membri dell'Unione europea.

2. 031. Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michellini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi televisivi digitali su frequenze terrestri, i soggetti titolari di concessione, di licenza o di autorizzazione televisiva nonché i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione televisiva in ambito locale sono abilitati televisiva nonché i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione televisiva in ambito locale sono abilitati alla sperimentazione di trasmissioni televisive e servizi della società dell'informazione in tecnica digitale, di norma nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della concessione, della licenza o dell'autorizzazione. A tal fine le emittenti richiedenti possono costituire consorzi, ovvero

definire intese, per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi e dei servizi multimediali. Ai predetti consorzi possono partecipare anche editori di prodotti e servizi multimediali. Le trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale sono irradiate sui canali eserciti dagli stessi soggetti nonché sui canali eventualmente derivanti dalle acquisizioni di cui al comma 2. Nessun soggetto che sia titolare di più di una concessione televisiva può utilizzare più dei due terzi della capacità trasmissiva complessivamente disponibile sulla base delle frequenze esercite. La residua capacità trasmissiva deve essere utilizzata per la sperimentazione da parte di altri soggetti che non siano società controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.

2. Al fine di promuovere l'avvio dei mercati televisivi anche in tecnica digitale su frequenze terrestri sono consentiti, per i primi tre anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i trasferimenti di impianti o di rami d'azienda tra emittenti televisive nazionali, locali e soggetti che eserciscono l'attività di radiodiffusione televisiva a qualunque titolo, a condizione che le acquisizioni operate siano impiegate esclusivamente per la diffusione sperimentale in tecnica digitale.

2. 032. Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michellini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 2. 036
DELLA COMMISSIONE

All'articolo 2-bis, comma 1, sopprimere le parole: Nessun soggetto che sia titolare di più di una concessione Radio-Tv, può irradiare, in ciascun blocco di programmi diffusi in tecnica digitale, più di un terzo dei programmi irradiabili nel medesimo blocco di programmi.

0. 2. 036. 1. Peretti.

Al comma 1, quinto capoverso, dopo la parola: concessione inserire le seguenti parole: , licenza o autorizzazione.

0. 2. 036. 2. Romani, Vito.

Al comma 1, quinto periodo, le parole: della metà sono sostituite dalle seguenti: di due terzi.

0. 2. 036. 3. Romani, Vito.

Al comma 1, penultimo capoverso, sono abrogate le seguenti parole: e le emittenti concessionarie che non abbiano ancora raggiunto la copertura minima ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge del 31 luglio del 1997, n. 249.

0. 2. 036. 4. Romani, Vito.

Al comma 2, le parole: concessionari televisivi in ambito locale o tra questi e concessionari televisivi in ambito nazionale sono sostituite dalle seguenti: tra emittenti televisive.

0. 2. 036. 5. Romani, Vito.

Al comma 2 le parole: in ambito locale o tra questi e concessionari televisivi in ambito nazionale sono sostituite dalle seguenti: , titolari di licenza e autorizzazione in ambito locale e nazionale.

0. 2. 036. 6. Romani, Vito.

Al comma 2, alla fine, sono abrogate le parole: , fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 1.

0. 2. 036. 7. Romani, Vito.

Al comma 7, le parole: 30 giugno 2001 sono sostituite dalle seguenti: 30 dicembre 2001.

0. 2. 036. 8. Romani, Vito.

Al comma 7 è abrogata la lettera e).

0. 2. 036. 9. Romani, Vito.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Trasmissioni radiotelevisive digitali su frequenze terrestri. Sistemi audiovisivi terrestri a larga banda).

1. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi televisivi digitali su frequenze terrestri, i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri, da satellite e via cavo sono abilitati, di norma nel bacino di utenza o parte di esso, alla sperimentazione di trasmissioni televisive e servizi della società dell'informazione in tecnica digitale. A tal fine le emittenti richiedenti possono costituire consorzi, ovvero definire intese, per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi e dei servizi multimediali. Ai predetti consorzi e intese possono partecipare anche editori di prodotti e servizi multimediali. Le trasmissioni televisive in tecnica digitale sono irradiate sui canali legittimamente esercitati, nonché sui canali eventualmente derivanti dalle acquisizioni di cui al comma 2. Nessun soggetto che sia titolare di più di una concessione radiotelevisiva può irradiare, in ciascun blocco di programmi diffusi in tecnica digitale, più della metà dei programmi irradiabili nel medesimo blocco di programmi. La residua capacità trasmissiva deve essere utilizzata, a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, per la sperimentazione da parte di altri soggetti che non siano società controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, compresi quelli già operanti da satellite ovvero via cavo e le emittenti concessionarie che non abbiano ancora raggiunto la copertura minima ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero delle comunicazioni entro sessanta giorni dalla

presentazione della richiesta corredata da un progetto di attuazione e da un progetto radioelettrico.

2. Al fine di promuovere l'avvio dei mercati televisivi in tecnica digitale su frequenze terrestri sono consentiti, per i primi tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto, i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari televisivi in ambito locale o tra questi e concessionari televisivi in ambito nazionale, a condizione che le acquisizioni operate da questi ultimi siano impiegate esclusivamente per la diffusione sperimentale in tecnica digitale, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 1.

3. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi radiofonici digitali su frequenze terrestri, i soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione sonora nonché i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione sonora in ambito locale sono abilitati alla sperimentazione di trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale, di norma nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della concessione. A tal fine le emittenti richiedenti possono costituire consorzi, ovvero definiscono intese, per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi e dei servizi. Le trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale sono irradiate in banda VHF-III e in banda UHF-L. Nessun soggetto può irradiare, in ciascun blocco di programmi diffusi in tecnica digitale, più di un terzo dei programmi irradiabili nel medesimo blocco di programmi. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero delle comunicazioni entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta corredata da un progetto di attuazione e da un progetto radioelettrico.

4. La diffusione delle trasmissioni in tecnica digitale su frequenze terrestri avviene secondo le modalità e in applicazione degli standard tecnici DAB (*digital audio broadcasting*) per la radiodiffusione sonora e per prodotti e servizi multimediali anche interattivi e DVB (*digital video broadca-*

sting) per i programmi televisivi e per prodotti e servizi multimediali anche interattivi.

5. Le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l'anno 2006.

6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella predisposizione dei piani di assegnazione delle frequenze sonore e televisive in tecnica digitale adotta il criterio di migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico, suddividendo le risorse in relazione alla tipologia del servizio e prevedendo di norma per l'emittenza nazionale reti isofrequenziali per macro aree di diffusione.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le licenze o le autorizzazioni per la diffusione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale sulla base dei piani di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale di cui all'articolo 1 sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni nel rispetto delle condizioni definite in un regolamento, adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il 30 giugno 2001 tenendo conto dei principi del presente decreto, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

a) distinzione tra i soggetti che forniscono i contenuti e i soggetti che provvedono alla diffusione, con individuazione delle rispettive responsabilità, anche in relazione alla diffusione di dati, e previsione del regime della licenza individuale per i soggetti che provvedono alla diffusione;

b) previsione di norme atte a favorire la messa in comune delle strutture di trasmissione;

c) definizione dei compiti degli operatori, nell'osservanza dei principi di pluralismo dell'informazione, di trasparenza, di tutela della concorrenza e di non discriminazione;

d) previsione in ogni blocco di diffusione, oltre ai servizi multimediali veicolati, di almeno cinque programmi radiofonici o almeno tre programmi televisivi;

e) obbligo di diffondere il medesimo programma e i medesimi programmi dati sul territorio nazionale da parte dei soggetti operanti in tale ambito e identificazione dei programmi irradiati, fatta salva l'articolazione anche locale delle trasmissioni radiotelevisive della concessionaria del servizio pubblico;

f) previsione delle procedure e dei termini di rilascio delle licenze e delle autorizzazioni;

g) previsione del regime transitorio occorrente per la definitiva trasformazione delle trasmissioni dalla tecnica analogica alla tecnica digitale;

h) obbligo di destinare programmi alla diffusione radiotelevisiva in chiaro.

8. In ambito locale, il Ministero delle comunicazioni rilascia licenze, sulla base di un apposito regolamento adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per trasmissioni audiovisive anche interattive su bande di frequenza terrestri attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze e nelle altre bande destinate dalla pianificazione europea ai servizi MWS (*multimedia wireless system*). Le licenze di cui al presente comma possono riguardare anche la distribuzione dei segnali radiotelevisivi via cavo e da satellite alle unità abitative.

9. Ai fini del conseguimento degli obiettivi del servizio pubblico radiotelevisivo, alla società concessionaria dello stesso servizio pubblico radiotelevisivo sono riservati un blocco di diffusione di programmi radiofonici in chiaro e almeno un blocco di diffusione di programmi televisivi in chiaro. I blocchi di programmi radiotelevisivi in chiaro contenenti i programmi della concessionaria pubblica devono essere distinti dai blocchi di programmi contenenti programmi degli altri operatori radiotelevisivi.

10. All'articolo 3, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: « il Ministero delle comunicazioni adotta » sono sostituite dalle seguenti: « L'Autorità adotta ». Le autorizzazioni e le licenze di cui agli articoli 2, comma 13, 3, comma 10, 4, commi 1 e 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249 sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni.

11. Il Ministero delle comunicazioni pianifica, su base provinciale, nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze nonché delle norme urbanistiche, ambientali e sanitarie, con particolare riferimento alle norme di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche, le frequenze destinate alle trasmissioni di cui al comma 8, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le province interessate, fermo restando l'obbligo, previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, di sentire le regioni e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, di acquisire l'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta i provvedimenti necessari ad evitare il determinarsi di posizioni dominanti nell'utilizzo delle stesse frequenze, sulla base dei principi contenuti nella medesima legge 31 luglio 1997, n. 249.

12. Le licenze di cui al comma 8 sono rilasciate dando priorità ai soggetti che intendono diffondere produzioni audiovisive di utilità sociale o utilizzare tecnologie trasmissive di tipo avanzato ovvero siano destinatari di finanziamenti da parte dell'Unione europea.

13. Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell'articolo 1120, primo comma, del codice civile. Per l'approvazione delle relative deliberazioni si applica l'articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice.

14. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Forum permanente per le comunicazioni istituito dall'articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, promuove un apposito studio sulla convergenza tra i settori delle telecomunicazioni e radiotelevisivo e sulle nuove tecnologie dell'informazione, finalizzato a definire una proposta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la regolamentazione della radiotelevisione multimediale.

15. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle comunicazioni adotta un programma per lo sviluppo e la diffusione in Italia delle nuove tecnologie di trasmissione radiotelevisiva digitale su frequenze terrestri e da satellite e per l'introduzione dei sistemi audiovisivi terrestri a larga banda, individuando contestualmente misure a sostegno del settore.

2. 036. La Commissione.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Diritto di cronaca, produzioni di informazione, diritto di rettifica e comunicati di organi pubblici).

1. Ai titolari di concessioni di licenze o di autorizzazioni radiotelevisive analogiche e digitali, anche via cavo e da satellite, è garantito il diritto di cronaca in occasione di avvenimenti di interesse generale in ambito sociale, culturale e sportivo. Ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca è consentita l'acquisizione e la diffusione, anche in diretta, di commenti, materiali sonori e informazioni, nonché di immagini differite. La richiesta di accesso all'avvenimento deve essere comunicata agli organizzatori, salvo situazioni eccezionali, almeno quarantotto ore prima dell'evento. L'accesso ai soli fini dell'esercizio del diritto di cronaca è gratuito ed è limitato agli operatori incaricati della realizzazione di una produzione di informazione.

2. 035. Peretti.

DISEGNO DI LEGGE: S. 4408. — ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE (APPROVATO DAL SENATO) (7532) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE NN. 2028-2726-3400-4333-6506-6645-6746-6815-6826)

(A.C. 7532 - Sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

CAPO I

DISPOSIZIONI RELATIVE
ALLA ISTITUZIONE DEL SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE

ART. 1.

(Principi e finalità).

1. È istituito il servizio civile nazionale finalizzato a:

a) concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari;

b) favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale;

c) promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli;

d) partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile;

e) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO I.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA
ISTITUZIONE DEL SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE

ART. 1.

(Principi e finalità).

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: , in alternativa al servizio militare obbligatorio,

1. 1. Giannattasio.

(A.C. 7532 - Sezione 2)**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 2.***(Delega al Governo).*

1. A decorrere dalla data della sospensione del servizio obbligatorio militare di leva, il servizio civile è prestato su base esclusivamente volontaria.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto: la individuazione dei soggetti ammessi a prestare volontariamente servizio civile; la definizione delle modalità di accesso a detto servizio; la durata del servizio stesso, in relazione alle differenti tipologie di progetti di impiego; i correlati trattamenti giuridici ed economici.

3. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1 e secondo i seguenti criteri:

a) ammissione al servizio civile volontario di uomini e donne sulla base di requisiti oggettivi e non discriminatori, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste annualmente;

b) determinazione del trattamento giuridico ed economico dei volontari in servizio civile, tenendo conto del trattamento riservato al personale militare volontario in ferma annuale e nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al Fondo nazionale per il servizio civile;

c) funzionalità dei benefici riconosciuti ai volontari nel favorire lo sviluppo formativo e professionale e l'ingresso nel

mondo del lavoro, tenendo conto di quanto previsto per i volontari in ferma delle Forze armate;

d) utilità sociale del servizio civile nei diversi settori di impiego, anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero;

e) funzionalità e adeguatezza della durata del servizio civile, nei diversi settori di impiego, nel rispetto dei criteri di cui alle lettere *c)* e *d)*;

f) previsione che i decreti legislativi di cui al presente articolo acquistino efficacia da data utile a consentirne il raccordo con la chiamata alle armi dell'ultimo scaglione di giovani di leva;

g) conferma delle disposizioni della legge 8 luglio 1998, n. 230, e del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424, in quanto compatibili con la presente legge;

h) previsione della disciplina da applicare in caso di reintroduzione del servizio militare obbligatorio, con particolare riferimento agli obiettori di coscienza;

i) garanzia di analoghe condizioni tra il servizio civile e quello militare in riferimento alla scelta vocazionale, alla scelta dell'area nella quale prestare servizio, agli orari di servizio e per il tempo libero;

l) previsione del diritto per gli appartenenti alle minoranze linguistiche di svolgere il servizio nel territorio di insediamento della rispettiva minoranza.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla ricezione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalità di cui all'articolo 6, sono stabiliti i requisiti di ammissione al servizio civile in relazione alle differenti tipologie di impiego.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

*(Delega al Governo).**Sopprimere il comma 1.***2. 5.** Lavagnini.*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Il servizio civile può essere prestato, su base esclusivamente volontaria, a decorrere dalla data della sospensione del servizio obbligatorio militare.

2. 1. Giannattasio.

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: tenendo conto del trattamento riservato al personale militare volontario in ferma annuale e.

2. 6. Lavagnini.

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: tenendo conto aggiungere le seguenti: , con le dovute differenze limitative tese a privilegiare il servizio volontario militare,

2. 2. Giannattasio, Ascierio.

Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole da: , tenendo conto fino alla fine della lettera.

2. 7. Lavagnini.

Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: purché conseguito con le stesse modalità attuate per questi ultimi.

2. 3. Giannattasio.

Al comma 3, lettera e), dopo le parole: la durata aggiungere le seguenti: , comunque non inferiore, come minimo, a dodici mesi,

2. 4. Giannattasio.

Al comma 3, lettera f), sopprimere le parole: dell'ultimo scaglione di giovani di leva.

2. 8. Lavagnini.

Al comma 3, lettera i), sostituire le parole: di analoghe condizioni tra il servizio civile e quello militare con le seguenti: delle condizioni per il servizio civile volontario.

2. 9. Lavagnini.**(A.C. 7532 - Sezione 3)**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

(Enti e organizzazioni privati).

1. Gli enti e le organizzazioni privati che intendono presentare progetti per il servizio civile volontario devono possedere i seguenti requisiti:

a) assenza di scopo di lucro;

b) capacità organizzativa e possibilità d'impiego in rapporto al servizio civile volontario;

c) corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui all'articolo 1;

d) svolgimento di un'attività continuativa da almeno tre anni.

(A.C. 7532 - Sezione 4)**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****CAPO II****DICIPLINA DEL PERIODO
TRANSITORIO****ART. 4.***(Ambito di applicazione).*

1. Le disposizioni del presente Capo disciplinano il servizio civile nazionale fino alla data di efficacia dei decreti legislativi di cui all'articolo 2.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'AR-
TICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE****CAPO II.****DISCIPLINA DEL PERIODO
TRANSITORIO****ART. 4.***(Ambito di applicazione).*

Al comma 1, sostituire le parole: di efficacia dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 *con le seguenti:* della sospensione del servizio obbligatorio militare di leva.

4. 1. Giannattasio.

(A.C. 7532 - Sezione 5)**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 5.***(Ammissione al servizio civile).*

1. Nel periodo di cui all'articolo 4, sono soggetti all'obbligo di prestare servizio ci-

vile, oltre ai cittadini di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, i cittadini, abili al servizio militare di leva, che dichiarino la loro preferenza a prestare il servizio civile piuttosto che il servizio militare, purché non risultino necessari al soddisfacimento delle esigenze qualitative e quantitative delle Forze armate, ivi comprese quelle del servizio ausiliario di leva delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e comunque nei limiti del contingente definito ai sensi dell'articolo 6.

2. Nel medesimo periodo di cui all'articolo 4, il Governo potrà incrementare il numero degli obiettori di coscienza destinati ai comuni, a richiesta dei comuni stessi, anche in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalle convenzioni sussistenti, attingendo tra coloro che abbiano espletato il previsto periodo di formazione nei comuni stessi. I comuni interessati provvedono, con le risorse del proprio bilancio, ai relativi oneri finanziari.

3. Nel bando di chiamata alla leva, predisposto dal Ministero della difesa, è fatta esplicita menzione della possibilità di esprimere la preferenza per il servizio militare o per il servizio civile nazionale, nonché di optare, nell'ambito di quest'ultimo, per l'obiezione di coscienza. Nel medesimo bando sono riportate in modo chiaro le condizioni di ammissione al servizio civile nazionale previste dalla presente legge.

4. Sono ammessi a prestare servizio civile su base volontaria, della durata di dodici mesi, se giudicati idonei dagli organi del Servizio sanitario nazionale con riferimento allo specifico settore di impiego e comunque nei limiti del contingente definito ai sensi dell'articolo 6:

a) le cittadine italiane che ne fanno richiesta e che al momento di presentare la domanda hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventiseiesimo;

b) i cittadini riformati per inabilità al servizio militare, anche successivamente alla chiamata alle armi o in posizione di congedo illimitato provvisorio, se non hanno superato il ventiseiesimo anno d'età.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

(Ammissione al servizio civile).

Sopprimerlo.

5. 1. Giannattasio.

Al comma 4, lettera a), premettere le parole: i cittadini e.

5. 2. Lavagnini.

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

5. 3. Lavagnini.

(A.C. 7532 - Sezione 6)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 6.

(Determinazione del contingente).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 9, comma 2-*quater*, della legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni, è stabilita, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, la consistenza del contingente dei giovani ammessi al servizio civile nel periodo previsto dall'articolo 4, includendovi prioritariamente i giovani che hanno optato per l'obiezione di coscienza ai sensi della predetta legge n. 230 del 1998.

2. Il Ministero della difesa, sulla base di intese con l'Ufficio nazionale per il servizio

civile, trasmette a quest'ultimo i nominativi dei giovani di cui all'articolo 5, comma 1.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

(Determinazione del contingente).

Sopprimerlo.

6. 1. Giannattasio.

(A.C. 7532 - Sezione 7)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 7.

(Ufficio nazionale per il servizio civile).

1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230, cura l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale, fino alla costituzione dell'Agenzia per il servizio civile di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Ufficio nazionale per il servizio civile approva i progetti di impiego predisposti dalle amministrazioni statali e regionali e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché dagli enti locali e dagli altri enti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 della legge n. 230 del 1998, assicurando e coordinando la coerenza di progetti e convenzioni con le finalità della presente legge e la programmazione nazionale.

3. Le spese di funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile sono

definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel limite massimo del 5 per cento delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a*).

4. Lo statuto dell'Agenzia di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, prevede la costituzione di sedi della stessa Agenzia nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, dotate di autonomia gestionale e operativa, prevedendo anche forme di consultazione con le regioni, le province autonome e gli enti locali.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

(Ufficio nazionale per il servizio civile).

Al comma 3, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.

7. 1. Giannattasio.

(A.C. 7532 - Sezione 8)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 8.

(Disposizioni integrative ed attuative).

1. Con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono determinati: le caratteristiche e gli *standard* di utilità sociale dei progetti di impiego; i criteri per la ripartizione dei finanziamenti necessari all'attuazione degli stessi, tenendo conto delle capacità finanziarie dell'ente proponente, del numero dei giovani in servizio civile impegnati nei pro-

getti e dell'estensione dell'area geografica interessata al progetto, nonché della garanzia di accesso ai finanziamenti da parte di ogni regione e provincia autonoma, al fine di consentire che la ripartizione dei finanziamenti sia effettuata in funzione delle esigenze oggettivamente prioritarie e non soltanto della presentazione dei progetti; le procedure e le modalità per le attività di monitoraggio, controllo e verifica della corretta gestione dei progetti approvati; i criteri in base ai quali il Servizio sanitario nazionale valuta l'idoneità alla prestazione del servizio civile dei giovani di cui all'articolo 5, comma 4.

2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono individuati gli organismi istituzionali che, su richiesta, coadiuvano le amministrazioni o gli enti responsabili della stesura dei progetti di impiego.

3. Con il regolamento di cui al comma 1 si provvede all'abrogazione delle disposizioni incompatibili dei regolamenti previsti dall'articolo 8 della predetta legge n. 230 del 1998.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.

(Disposizioni integrative ed attuative).

Al comma 1, sopprimere le parole da: i criteri in base ai quali fino alla fine del comma.

8. 1. Giannattasio.

(A.C. 7532 - Sezione 9)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 9.

(Servizio civile all'estero).

1. Il servizio civile può essere svolto all'estero presso sedi ove sono realizzati progetti di servizio civile da parte di am-

ministrazioni ed enti, di cui all'articolo 7, comma 2, nell'ambito di iniziative assunte dall'Unione europea in materia di servizio civile, nonché in strutture per interventi di pacificazione e cooperazione fra i popoli, istituite dalla stessa Unione europea o da organismi internazionali operanti con le medesime finalità ai quali l'Italia partecipa. Resta salvo quanto previsto dalla legge 8 luglio 1998, n. 230.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri definisce le modalità di svolgimento del servizio civile all'estero.

(A.C. 7532 - Sezione 10)

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 10.

(Benefici culturali e professionali).

1. Per il periodo di cui all'articolo 4, ai cittadini che prestano il servizio civile a qualsiasi titolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1998, n. 230.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione sono determinati i crediti formativi, per i cittadini che prestano il servizio civile o il servizio militare di leva, rilevanti, nell'ambito dell'istruzione o della formazione professionale, ai fini del compimento di periodi obbligatori di pratica professionale o di specializzazione, previsti per l'acquisizione dei titoli necessari all'esercizio di specifiche professioni o mestieri.

3. Le Università degli studi possono riconoscere crediti formativi, ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati, per attività formative

prestate nel corso del servizio civile o militare di leva rilevanti per il *curriculum* degli studi.

(A.C. 7532 - Sezione 11)

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

CAPO III

NORME FINANZIARIE
E FINALI

ART. 11.

(Fondo nazionale per il servizio civile).

1. Il Fondo nazionale per il servizio civile è costituito:

a) dalla specifica assegnazione annuale iscritta nel bilancio dello Stato;

b) dagli stanziamenti per il servizio civile nazionale di regioni, province, enti locali, enti pubblici e fondazioni bancarie;

c) dalle donazioni di soggetti pubblici e privati.

2. Le risorse acquisite al Fondo di cui al comma 1, con le modalità di cui alle lettere *b)* e *c)* del medesimo comma possono essere vincolate, a richiesta del conferente, per lo sviluppo del servizio civile in aree e settori di impiego specifici.

3. A decorrere dalla data in cui acquista efficacia il primo dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 2, le risorse del Fondo di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali previsto dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

4. All'onere di cui alla lettera *a*) del comma 1 determinato in lire 235 miliardi per l'anno 2001, lire 240 miliardi per l'anno 2002 e lire 250 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità iscritte per gli anni medesimi nell'unità previsionale di base 16.1.2.1 « Obiezione di coscienza » del centro di responsabilità 16 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 7532 - Sezione 12)

**ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 12.

(Norme abrogate).

1. All'articolo 4, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono abrogate le parole: « Fino al 31 dicembre 1999 ».

2. È abrogato l'articolo 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 13, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265.